PROF. ARISTIDE ETTORE LESEN

PRIMO SEGRETARIO ALLA CORTE DEI CONTI

I diritti del Comune di Rimini erso il Collegio Nazareno di Roma

> " Volle che con le rendite del Collegio Nazareno fossero gratuitamente mantenuti ed istruiti almeno dodici giovinetti poveri, tra' quali non dovessero mai mancare due nativi della sua patria Rimini ". - (Testamento del Card. Tonti del 19 aprile 1622).

> " Si propone di destinare a giovani poveri il Collegio Nazareno appunto per riportarlo alla sua fondazione, perchè sarebbe ingiusto togliere a poveri, a vantaggio degli agiati, le fortune lasciate dai testatori ". - (Emanuele Ruspoli, Atti del Consiglio Comunale di Roma; seduta dell'8 novembre 1878).

ROMA

TIPOGRAFIA V. BICCHERI

PROF. ARISTIDE ETTORE LESEN

PRIMO SEGRETARIO ALLA CORTE DEI CONTI

I diritti del Comune di Rimini verso il Collegio Nazareno di Roma

" Volle che con le rendite del Collegio Nazareno fossero gratuitamente mantenuti ed istruiti almeno dodici giovinetti poveri. tra' quali non dovessero mai mancare due nativi della sua patria Rimini „. - (Testamento del Card. Tonti del 19 aprile 1622).

" Si propone di destinare a giovani poveri il Collegio Nazareno appunto per riportarlo alla sua fondazione, perchè sarebbe ingiusto togliere a poveri, a vantaggio degli agiati, le fortune lasciate dai testatori „. - (Emanuele Ruspoli, Atti del Consiglio Comunale di Roma; seduta dell'8 novembre 1878).

ROMA

TIPOGRAFIA V. BICCHERI

Alle Autorità
ed ai Cittadini di Rimini

Il Cardinale Michelangelo Tonti, fondando in Roma, ad esclusivo fine di beneficenza, il Collegio Nazareno, che lasciò erede universale delle sue molte sostanze, dispose nel suo testamento del 19 aprile 1622 che in detto Collegio fossero **sempre** gratuitamente mantenuti ed educati due giovani studenti, onesti e poveri, nativi della diletta sua patria Rimini.

Rintracciato negli archivi di Stato il testamento del benefico fondatore, mi apparve evidente il buon diritto dei riminesi, purtroppo non più rispettato da molto tempo; e ritenni che avrei potuto far cosa per essi non inutile studiando il fatto nel suo fondamento giuridico, onde contribuire alla reintegrazione del diritto leso e al più esatto funzionamento di un ente istituito al fine santo della carità. Prima di accingermi ad ulteriori indagini,

ne feci proposta con particolareggiata lettera all'onorevole Sindaco di codesta città, il quale con cortese foglio del 14 settembre 1901, n. 6131, e con altro del 19 del successivo ottobre, n. 6306, mi invitava sollecitamente a fornirgli tutte le informazioni e gli opportuni ragguagli onde richiamare chi di ragione all'osservanza di un diritto sacro ed indiscutibile.

Nello studio della materia da me quindi svolto con una serie di razionali ricerche, ho veduto passarmi sotto gli occhi i più importanti documenti dell'ente, dall'epoca della fondazione ai nostri giorni, di valore giuridico, storico ed economico. Lette le Costituzioni di Giuseppe Calasanzio, a cui il Tonti, vicino a morire, affidò la erezione della pia Opera; messe in chiaro le vicende del Collegio sotto il governo francese durante l'occupazione napoleonica; esaminati atti e documenti molteplici, quali l'inventario dei beni del Tonti, lo statuto organico del Nazareno in illegale conflitto colle tavole di fondazione, numerosi pareri del Consiglio di Stato, deliberazioni varie della Giunta liquidatrice dell' Asse ecclesiastico, contratti di acquisti e di vendite, denunzie di beni, registri catastali, bilanci e conti consuntivi, sentenze di magistrati ed attestazioni storiche, ho potuto convincermi che il Collegio Nazareno di cui molti non conoscono ancor bene l'origine, ha snaturato, non sappiamo se per colpa di cose o

d'uomini, la sua vera indole, ed alterato ad arbitrio la sua primitiva figura.

Eretto al fine esclusivo d'istruire ed educare gratuitamente giovani poveri, fu solennemente riconosciuto come Opera pia nel 1875 dal Consiglio di Stato, e sottoposto alla legge in vigore sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza. Però l'Ente ha finito col dimenticare il caritevole scopo pel quale venne fondato, onde la sua vita di fatto è contradittoria alla sua condizione giuridica. Se tale stato di cose dovesse ancora perdurare, se l'Ente non fosse quanto prima richiamato alla sua originaria natura, il Ministro dell'Istruzione avrebbe ampio diritto, ed anche dovere, di provocare un nuovo parere del Consiglio di Stato, o di adire, ad opportunità, all'autorità giudiziaria, onde determinare se, essendo da più di un trentennio scomparso dal Nazareno il fine della beneficenza, ed accogliendosi in esso non più studenti poveri, ma giovani a pagamento, figli di agiate famiglie, debbasi quell' istituto considerare ancora come Opera pia, o se non rivesta invece i caratteri, come riteneva Ruggero Bonghi, d'una fondazione scolastica.

Mentre con separate relazioni il Ministro dell'Interno e quello dell'Istruzione Pubblica venivano debitamente informati delle ragioni dei Riminesi, mi affrettai a corrispondere a richiesta dell'onorevole Sindaco a me rivolta con foglio

del 28 marzo 1904, n. 1700, e con altro dell'11 del successivo aprile n. 2792, trasmettendogli nuovo particolareggiato memoriale corredato di importanti documenti di varia natura, in base ai quali codesto onorevole Consiglio comunale, nella tornata del 17 settembre dello stesso anno, conferivagli l'autorizzazione a presentare intanto un ricorso formale in via amministrativa per la revisione e la riforma dello Statuto organico del Collegio Nazareno. Per tale deliberazione invitato dallo stesso signor Sindaco, con foglio del 18 novembre, a designare un patrocinatore, proposi il nome del Comm. Avv. Achilleo Minù, membro di questa Giunta provinciale amministrativa, uomo di rara competenza e di meritata fama. Pervenuto l'atto di procura del 12 dicembre 1904 pei rogiti del notaio dottor Giovanni Savioli, l'avvocato dopo accurato esame, presentò nelle forme legali alla Regia Prefettura di Roma un elaborato memoriale, che, riassumendo i fatti, esponeva le ragioni e formulava analoghe domande nell'interesse della civica rappresentanza di Rimini.

A sollecitare lo studio necessario al disbrigo della lunga pendenza, ebbi l'onore di conferire in proposito con S. E. l'On. Presidente del Consiglio, a lui gentilmente presentato dall'on. deputato Gattorno, indefesso alleato nel patrocinio della giusta causa. Dopo pochi giorni S. E. si compiaceva ragguagliarmi colla seguente lettera:

IL MINISTRO DELL' INTERNO

N°. 2538

Roma, 13 ottobre 1905.

Ill.mo Signor Professore,

Sono pervenuti al Ministero il memoriale del Sindaco di Rimini e la copia del ricorso presentato dall' avv. Achilleo Minù al Prefetto di Roma, nell' interesse del Comune di Rimini, per ottenere la riforma dello Statuto organico del Collegio Nazareno di questa città. Si è al riguardo già interessato il Prefetto, perchè la pratica abbia sollecito corso, e il Ministero non mancherà, per parte sua, di tenerla in particolare evidenza.

La ringrazio dell'offerta cortese che Ella fa dell'opera sua personale, e ad occasione non mancherò di tenerne conto.

Coi sensi della mia distinta stima,

Dev.mo

A. FORTIS.

Nè omisi di interessare verbalmente o per lettera, intorno ai diritti dei riminesi, altre ragguardevoli persone, tra le quali alcuni Assessori e Consiglieri di codesto Comune, non che l' autorevole suo consulente legale, sig. avv. Pio Renzi, che fornì alla comunale Amministrazione il suo illuminato consiglio; e infine lo stesso R. Commissario che, rispondendo a mia lettera con foglio del 17 aprile 1905, n. 2749, mentre approvava gli atti

eseguiti per la rivendicazione del violato diritto, mostrava l' opportunità di rivolgersi ai tribunali ordinari qualora col procedimento amministrativo non si riuscisse a conseguire la chiesta riforma dello Statuto organico.

Molte delle ragioni concernenti la presente vertenza corredate dell'esatta copia di importanti documenti, trovansi già svolte nelle varie memorie da me compilate, e che si conservano nell'archivio degli uffici di codesto Comune. Riguardano esse tanto l'ammissione dei due studenti riminesi nel Collegio Nazareno a completa gratuità, come il diritto nel Comune di Rimini, a torto finora dimenticato, di nominare direttamente una propria rappresentanza nella Commissione amministratrice del detto Collegio.

Ho però creduto necessario alla soluzione esauriente dei diversi quesiti, svolgere ancora la questione ne' suoi più precisi particolari con uno studio completo, e renderla di pubblica ragione anche perchè ciascuno possa giudicare da sè sullo stato d'una controversia che apparisce ora sotto così chiari auspici di futura vittoria.

Vagliami uno studio oramai quinquennale e l'amore da me posto in queste accurate ricerche, onde mi sia lecito invocare, col consueto efficace interessamento delle locali Autorità, anche la serena cooperazione della stampa cittadina, e di quanti altri amano l'istruzione della intelligente gioventù

riminese, perchè il nobile fine sia presto raggiunto, e perchè, se le pratiche amministrative protraessero ancora una soluzione pienamente favorevole alle chieste riforme, il rispetto al conculcato diritto sia senza altro ristabilito per sentenza di giudice.

ARISTIDE ETTORE LESEN.

RAGIONI DEL COMUNE DI RIMINI

verso l'Opera Pia del Collegio Nazareno in Roma in merito a riforma dello Statuto organico

La dimostrazione giuridica delle ragioni che ci onoriamo sottoporre alla spettabile Rappresentanza del Comune di Rimini, e che, fatte valere colle forme del procedimento amministrativo o, meglio, dell'azione giudiziaria, assicurano il pieno riconoscimento dei diritti di quella nobile cittadinanza verso l'Opera pia del Collegio Nazareno in Roma, conduce ad alcune importanti conclusioni che crediamo utile formulare fin da principio in brevi e chiare parole:

1° Che l'obbligo gravante sulla detta pia Opera, di accogliere e mantenere due giovani studenti riminesi poveri, giusta le esplicite disposizioni contenute nelle tavole di fondazione (19 aprile 1622) di detto Collegio, sia riconosciuto in maniera assoluta come il testatore prescrisse; e che il legittimo diritto dei riminesi sia dichiarato libero da qualunque condizione, permanente, e di piena gratuità.

2° Che a quell'onorevole Consiglio comunale si consenta la facoltà di nominare anche una propria rappresentanza tra i membri della Commissione amministratrice del Nazareno, al cui regolare funzionamento hanno i riminesi un positivo diritto.

3° Che in conformità a quanto sopra, sia riveduto e riformato lo statuto organico (approvato con Regio decreto del 30 dicembre 1882 - controfirmato Depretis) del sullodato collegio, essendo state con esso violate le tavole di fondazione, snaturato il carattere dell'Ente e lesi i diritti in genere degli interessati, e in ispecie dei cittadini di Rimini.

4° Che l'Amministrazione del Collegio Nazareno sia tenuta, come di ragione, verso il Comune di Rimini, al risarcimento del danno finora sofferto.

Mentre ci riserviamo di svolgere il quarto ed ultimo punto con una memoria speciale, crediamo opportuno per le altre parti di premettere alla disamina del diritto, in merito alle ragioni dei Riminesi, una breve notizia storica.

Michelangelo Tonti (1) nato da poveri genitori in Rimini, venne giovinetto in Roma ed entrò ai servigi

(1) Non è inutile dare del fondatore del Nazareno qualche breve notizia. — Michelangelo Tonti oriundo di Cesena nacque nel 1566 in Rimini. I genitori per procacciargli il sostentamento. lo applicarono alla musica, e da giovinetto fece l'organista in Roma nell'ospedale di S. Rocco. Così il Cardella nelle sue Memorie storiche dei Cardinali di Santa Chiesa (Tomo VI, p. 145). E l'Amidenius (in Cancellieri *Il Mercato*, ecc., Roma, 1811): *Card. Mich. Ang. Tontus Romam venit, et primum quidem Musices beneficio in Xenodochio S. Rochi organis pulsandis assumptus est.* Addottoratosi a Bologna, divenne Uditore generale del Cardinale Scipione Borghese, e poi Canonico della Basilica Lateranense ed Arcivescovo di Nazaret

di Casa Borghese. Intelligente ed operoso raggiunse i più alti gradi della carriera ecclesiastica, e da umile abate organista nella chiesa di San Rocco, sotto il Pontificato di Paolo V pervenne, nel 1608, alla sacra Porpora. Caduto gravemente infermo lasciò, con testamento del 19 aprile 1622, tutte le sue sostanze per la erezione di un collegio che dichiarò e lasciò suo erede universale, e che volle si denominasse Nazareno dal suo titolo di arcivescovo di Nazaret. Tre giorni dopo il pio fondatore cessava di vivere.

L'istituzione del Cardinale Tonti aveva fine esclusivamente caritatevole. Doveano in detto collegio esser mantenuti, educati ed istruiti dodici e, se le rendite l'avessero permesso, anche venti alunni poveri, tra i quali sempre doveano essere compresi due della

---

nel Regno di Napoli. Paolo V, nella promozione del 24 novembre 1608 lo elevò alla porpora cardinalizia col titolo di S. Bartolomeo all'Isola Il Tonti fu quindi Datario e arciprete di S. Maria Maggiore, e infine venne trasferito al vescovato di Cesena dopo tre anni di immensa autorità (*Novaes*, Storia dei Sommi Pontefici), essendo caduto, non si sa bene per qual cagione, in disgrazia del Pontefice. Il titolo di arcivescovo di *Nazaret* passò nel 1609 al Card. Domenico Rivarola, nel precedente anno promosso al vescovato di Aleria per raccomandazione del Datario Card. Tonti che lo avrebbe veduto volentieri lontano da Roma per le simpatie che il Rivarola godeva presso Paolo V e il Card. Scipione Borghese. Il Tonti prima di partire chiese con grande istanza al Papa di essere ricevuto. Paolo V gli fece dire: Ci rivedremo alla valle di Giosafat. — Tra le lettere raccolte dal Bulifon vi è (al Tom. II, pag. 154) una lettera del Cardinale su tale argomento: è una lunga querimonia che non dà alcuna luce, e ridondante di rettorica. Morì in Roma nel 1622 in età di anni 56, dopo quattordici di cardinalato, e fu sepolto nella chiesa di Gesù presso l'altare di S. Ignazio. L'iscrizione apposta da suo nipote, abate Antonio Tonti (Cfr. *Atti* di notar Bonincontri, Vol. 147, pag. 378), è ora del tutto scomparsa.

sua patria Rimini. La direzione e il governo del Collegio era affidato all'Ordine dei Chierici poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie, detti Scolopi: l'alta vigilanza sull'andamento finanziario e morale dell'istituto, la revisione e l'approvazione dei conti, e la nomina definitiva degli alunni era devoluta agli Uditori della Sacra Rota. Questi esercitarono con zelo e fedeltà, per circa un secolo, le attribuzioni loro demandate dal testatore: ma tante furono le controversie e le difficoltà sorte tra la loro amministrazione e i religiosi Scolopi, che gli Uditori, vedendo come tali dissidi erano divenuti non più convenienti alla loro alta carica, *gravissimo magistratui imparia*, e non volendo dimettere della loro dignità, vennero nella determinazione di rinunziare, come rinunziarono, con atto del 1° marzo 1717, ad ogni loro ingerenza sul Collegio, rimettendola *in manibus Papae Clementis XI* il quale, con Breve del 22 ottobre 1718, investì il Cardinal Vicario di tutti i loro sopramenzionati diritti.

Cessato nel 1870 il pontificio governo, ed applicate alla provincia di Roma, colla legge del 19 giugno 1873, le leggi di soppressione, la Giunta liquidatrice dell'Asse Ecclesiastico addivenne allo scioglimento della famiglia Scolopica del Nazareno (1); e allora il Ministro dell'Istruzione, Ruggero Bonghi, inclinando a

(1) La Giunta con lettera del 20 Giugno 1875 avvertiva il Ministero dell' Istruzione che all' indomani avrebbe proceduto allo scioglimento della famiglia religiosa del Collegio Nazareno. Il Rettore fu avvertito, con lettera del prefetto Gadda in data del 21 dicembre 1875. della presa di possesso che ebbe luogo il giorno seguente. I membri della prima Commissione Amministratrice, nominati dal Ministro dell' Interno, furono i signori Onorato Caetani, Augusto Castellani, Emidio Renazzi.

riconoscere nel Nazareno, più che un istituto di beneficenza, una vera fondazione scolastica, si rivolse nel 1875 al Consiglio di Stato perchè esaminasse il carattere dell'Ente: e l'alto Consesso, attentamente lette e ponderate le singole disposizioni delle tavole di fondazione, emise parere nell'adunanza del 9 febbraio 1875 che il Nazareno era *una vera e propria Opera pia*, *e quindi soggetta alla legge del 3 agosto 1862,* perchè destinata a beneficio esclusivo di giovani poveri. Così, respinto posteriormente con nuovo parere, un reclamo dei religiosi Scolopi in merito al diritto di patronato del Cardinal Vicario, fu, con R. Decreto del 17 maggio 1875 istituita una Commissione di cinque membri (tre da nominarsi dal Ministro dell'Interno e due dal Consiglio provinciale di Roma), per l'amministrazione della pia fondazione, coll'obbligo in essa di presentare e sottoporre alla " Sovrana Sanzione, tra breve termine, lo Statuto organico ". Dopo un periodo di circa sette anni, fu compilato dalla Commissione ed approvato con Decreto reale (30 dicembre 1882), su proposta del Ministro dell'Interno, uno statuto che suona non solo negazione dello spirito della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, ma anche violazione patente delle tavole di fondazione e dello stesso testè citato R. Decreto del 17 maggio 1875 emesso in omaggio all'or ricordato parere del Consiglio di Stato che aveva esplicitamente determinato e riconosciuto il carattere caritativo dell' Ente medesimo. Infatti, in opposizione alla volontà del testatore, all'art. 1 dello statuto è detto che il Collegio Nazareno è destinato all'*educazione* (e non *gratuita!*) *di giovanetti di famiglia agiata* (e non *povera!*): e all'art. 3: che i dodici o venti alunni poveri, tra i quali due riminesi scelti secondo la volontà del

testatore, saranno accolti solo *quando le condizioni economiche dell'Istituto lo consentiranno.* Non è inutile rilevare fin d'ora che lungo tutti gli anni trascorsi fino al giorno presente, non un povero studente si è mai assiso alla mensa del Nazareno, nessuna eccezione fatta neanche per i due riminesi; e che la Commissione amministratrice dell'Istituto, della quale a buon diritto si chiede che sia ammessa a far parte una rappresentanza di Rimini a torto non contemplata finora, coll'egida d'una simile clausola, non si è mai trovata in grado di assegnare un solo posto secondo la mente del fondatore, e l'indole della pia Opera, al fine doveroso e santo della carità.

Il Comune di Rimini invoca la revisione e la conveniente riforma di siffatto Statuto, che lede i suoi diritti e che rappresenta, come dimostreremo, un vero e grande errore giuridico.

DIRITTO.

Nessun dubbio che il Collegio Nazareno fu istituito a vero ed esclusivo fine di beneficenza. Il fondatore Cardinal Tonti, uscito egli stesso dalla classe dei non abbienti, memore delle lotte sostenute quando fu alle prese coll'indigenza, e degli ostacoli che dovette superare prima di occupare quell'alto posto di Principe della Chiesa che gli permise di accumulare meritate dovizie, concepì il pensiero di venire in soccorso di quei giovani diseredati che volessero migliorare la loro condizione sulla base dello studio, dell'intelligenza e dell'onestà. Il Tonti non mancò mai di significare questo suo fermo divisamento anche quando non ne sarebbe stato bisogno. Il 29 gennaio 1622 ad-

diveniva all'acquisto del palazzo (Archivio Notarile distrettuale, Vol. 147, pag. 538) — *in regione Columnae prope cloacam Bubali* ove egli dapprima abitò e che serve ora di residenza del collegio; e fin d'allora, nell'atto di compra pei rogiti di notar Bonincontri, manifestava la sua intenzione di fondarvi *Collegia et loca pia,* obbligandosi il venditore per ogni buon fine a garantirgli il libero e pacifico possesso dell'acquistato palazzo. Comprava poi, il 17 marzo dello stesso anno, da Margherita de Vacchis sei case attigue al palazzo (Vol. 148, pag. 340), e quindi altra casa adiacente da Giovanni Battista Parabiacchi, (ibid. pagina 629), il tutto destinando, come il palazzo grande, *suis heredibus et successoribus*; ed unico suo erede e successore fu appunto, come vedremo, il sullodato collegio.

Colto da grave malattia il Cardinal Tonti volle affrettarsi ad incarnare il maturato disegno, e col già ricordato suo testamento in data 19 aprile 1622 (1), fondò il Collegio Nazareno la cui erezione affidò ad un amico suo personale a cui lo stringeva omogeneità di sentimenti, a Giuseppe Calasanzio, che aveva in quel tempo, con l'aiuto e con la protezione dello stesso Cardinal Tonti, innalzato al grado di Religione le Scuole pie per la gratuita educazione ed istruzione dei figli del popolo.

Basta la semplice lettura delle disposizioni testa-

---

(1) A rogito di notar Lorenzo Bonincontri che gestì dal 1605 al 1633. I suoi atti sono depositati nell'Archivio Notarile distrettuale, e il testamento del Tonti trovasi al Vol 18, pag. 835. Un esemplare a stampa è nell'Archivio di Stato di Roma nel fascicolo n. 15, Carte Camerali, intestato al Collegio Nazareno. Il testamento fu edito: *Romae ex Typographia Gulielmi Facciotti. MDCXXII.*

mentarie per convincersi dell'indole caritativa della ſondazione e dei diritti dei cittadini di Rimini. Il testatore fondava il Collegio perchè in esso fossero accolti *almeno dodici giovanetti* di qualunque nazione, *poveri*, di ottima indole e inclinati allo studio delle belle lettere, fra i quali dovessero trovarsi *sempre* due della sua patria Rimini: " *erigi, atque fundari mandavit Collegium Nazarenum nuncupandum..., et in eo duodecim saltem adolescentulos cujuscunque nationis,* **pauperes,** *ac bonae, et egregiae indolis, ac litterarum studiis operam dare volentes, et quo magis fieri possit pulcrorum ingeniorum, et aptorum ad studia, recipi, ali, et educari voluit, inter quos* **duo ex Civitate ariminensi sua patria oriundi semper adsint.** " E sul concetto fondamentale della povertà, onestà e intelligenza insisteva maggiormente perchè, in caso di esuberanza di candidati, si addivenisse alla scelta dei più meritevoli. Prescrisse dunque agli Uditori della Sacra Rota che, a coprire le vacanze dei posti avessero speciale riguardo all'ingegno, al buon costume e alla maggior povertà " *Et in ejusmodi electionibus ita procedi voluit, ut omnes praedicti Rev. DD. Patres Auditores... illum Scholarem dicti Collegii eligant, et praesentent, quem* pauperiorem, *meliorisque et egregioris indolis, ingenii, et morum, ac aliis qualitatibus et condictionibus dotatum invenerint* "

Che se le rendite lo avessero permesso, come era da sperare, il numero dei posti doveva portarsi fino a venti, e se rimanesse ancora un margine annuale, come il Cardinale egualmente sperava perchè morì ricchissimo (1), dovevano essere aiutati con borse di studio

(1) Vedi *Inventarium omnium et sing. bonorum ... repertorum in bonis et haereditate ... Card. M. A. Tonti etc.* Fu compilato il 25 aprile 1622 - Atti del Bonincontri Vol. 148, pag. 1179.

i migliori giovani usciti dal Collegio (e perciò sempre *pauperes*) anche pel corso di università.

A comprovare il carattere di beneficenza, potremmo qui aggiungere che il testatore stesso denominava l'Istituto del Nazareno quale Opera pia (*pium opus*), dichiarando anche che già da molto tempo *(a multo tempore)* aveva nella mente sua concepita e deliberata quella pia fondazione, e che il principal fondamento di siffatta pia opera *(hujusmodi* piae operae *fundamentum)* consisteva nella buona scelta dei giovani che si trovassero nelle condizioni sopra esposte, e cioè di intelligenza, buon costume e povertà.

Il Tonti, revocata fin anco una sua precedente donazione in favore di sua sorella Cassandra e di altri, nominò suo erede universale il Collegio Nazareno a cui lasciò quindi l'intera sua eredità: " *haeredem sibi universalem fecit, instituit, et ore proprio et solemniter nominavit, eidemque Collegio* universam *suam reliquit haereditatem* „: e volle che i Padri delle Scuole Pie ai quali affidava la riscossione e l'amministrazione delle rendite, ne tenessero scrittura in libri di contabilità del tutto separati e distinti da quelli della loro religione: " *in libro particulari ab aliis Religionis rebus et negotiis separato* „ — ordinando a' suoi esecutori testamentari di eseguire diligente inventario di tutti i suoi beni costituenti la dote del Collegio con divieto di distrarli per qualsiasi ragione, dovendo essi servire esclusivamente pel mantenimento del Pio Istituto e degli alunni, tutti a posto gratuito. E così radicato era in lui il sentimento cosciente di dar vita ad un ente di beneficenza che dispose, come ultima clausola, che qualunque atto o provvedimento fosse preso contrariamente alle dette sue tassative prescrizioni, fosse irrito, nullo e di nessun valore ed entità.

Nè il carattere benefico fu mai smentito in atti posteriori di qualunque natura. Quando gli esecutori testamentari, con atto del 25 settembre 1628, vollero rinunziare all'incarico ad essi conferito col ricordato testamento, non denominavano il Nazareno altrimenti che quale un *Pium opus* (1). Nelle costituzioni stesse del Collegio (2), il Calasanzio, che le compilò, scriveva che il Tonti, aveva fondato quell'Istituto per aver considerato che molti giovinetti " restavano nell'oscurità dell'ignoranza per non aver comodità d' imparar le lettere " e che lo stesso Tonti avea lasciato il Collegio suo erede universale " a fin che in esso fossero ammaestrati nelle lettere et pietà cristiana da principio dodici alunni et aumentandosi le annue rendite sin al numero di *vinti* de' più poveri di più bell'ingenio et più modesti che si ritrovassero " ; le quali parole sono ripetute anche al capitolo I, numero 4, delle stesse regole.

Noi non crediamo necessario riprodurre i molti documenti che comprovano come il Collegio Nazareno ne' tempi andati fu riconosciuto e funzionò quale istituto di beneficenza. Il fatto era così notorio che ne fecero menzione anche non pochi dei più reputati itinerari della città. Nella " Roma antica e moderna " (Tip. Zempel 1745) leggesi: " Il Collegio Nazareno fu fondato dal Card. Michelangelo Tonti, Riminese, Arcivescovo di Nazaret, l'anno 1622 in tempo di Gregorio XIV (anzi XV), con buone rendite per alimentare

(1) Leonetti, *Memorie del Collegio Nazareno*; Bologna 1882, a pag. 199

(1) Leonetti, Op. cit. pag. 202.

dodici poveri giovinetti, **due dei quali devono essere di Rimini** „.

Tra gli scrittori poi ricordiamo il Piazza, autore di un diligente lavoro sulle Opere Pie di Roma (1698) di cui ci piace riportare le testuali parole " (Il Collegio Nazareno) fu dal medesimo Card. Fondatore provvisto di buone entrate per lo mantenimento almeno di 12 alunni di buon ingegno et aspettazione, il qual numero possa accrescersi fino a 20 quando per essi siano sufficienti li frutti della sua eredità di cui istituì il medesimo Collegio erede; non più; e quando dalla medesima avanzasse somma considerevole vuole che s'impieghi in certo limitato assegnamento per mantenere qualcuno di quei alunni allo studio delle leggi, medicina o delle sacre lettere, in Roma o in qualche Università. Di questi alunni **ordina che due siano della città di Rimini sua patria**...L'elezione degli alunni spetta per disposizione dello stesso fondatore agli Uditori della Sagra Rota Romana, ai quali raccomanda che fra li concorrenti a luoghi vacanti, si abbia riguardo a quelli che sono **più poveri** e di migliore indole e talento ecc. „ — Uguale attestazione fa il p. Filippo Bonanni nell'*Ordinum Religiosorum catalogus* (*Romae*, 1742 - al Vol. 3, n. XLV); " *subsidia illi* (scil. Collegio Nazareno) *tribuit quibus duodecim circiter adolescentes in eo alerentur,* **quorum duo ex urbe Ariminensi deliguntur, in qua ipse Cardinalis natus fuerat.** *Illos omnes approbant Sacrae Rotae auditores, a quibus* **egentiores** *coeteris anteponi pius fundator mandavit* „. Infine il Moroni nel suo - Dizionario ecclesiastico - alla parola **Collegio Nazareno** così scrive: Volle che in esso fossero alimentati ed istruiti dodici alunni ed anche più, scelti fra i giovani poveri e di civil condizione, di

buona indole e di pronto ingegno coll'obbligo che due di questi alunni fossero della città di Rimini sua patria „. — Con che resta confermato che il Nazareno anche nella pubblica opinione ed estimazione era considerato come istituto di beneficenza quale il Tonti appunto lo fondò, e che nota era egualmente la imperiosa disposizione (*ordina, coll'obbligo*) in beneficio dei due studenti nativi della sua patria Rimini.

Ma un documento di ben maggiore importanza e di data recente abbiamo noi la ventura di poter addurre nella presente controversia; ed è appunto il parere emesso nell'adunanza del 19 febbraio 1875 dall'on. Consiglio di Stato che per buona sorte fu chiamato a pronunciarsi sulla natura giuridica del Nazareno, quando il Ministro Ruggero Bonghi (1) desiderava esser chiarito se mai in detta istituzione dovessero piuttosto vedersi i caratteri di una fondazione scolastica.

L'eccelso Consiglio esaminò, con l'abituale sua illuminata coscienza, il testamento del Tonti, e contraponendo alle singole ragioni addotte dall'on. Ministro le esplicite disposizioni del testatore, e tutto considerando e pesando con sottile indagine, tanto nella lettera e nello spirito del fondatore, quanto in relazione al diritto pubblico in materia di beneficenza, emise il suo competente parere di cui giova riportare qui alcuni brani:

“ Se a termine dell'art. 1 della legge 3 agosto 1862, sono Opere Pie soggette alle disposizioni di detta legge gli istituti di carità e beneficenza, e gli enti morali

---

(1) Nota del 23 gennaio 1875 in risposta a quella del Ministro dell'Interno, in data 15 dello stesso mese, n°. 26069-169-53.

aventi in tutto o in parte per fine di educare le classi meno agiate... istruirle, ecc., non si presenta fondato motivo a sottrarre dalla caratteristica d'Opera Pia il Collegio del quale si tratta (Nazareno): che in vero alla sussistenza, al ricovero, alla educazione ed istruzione di poveri giovanetti fu dal Card. Tonti fondato il Collegio, ed è quindi manifesto, più che non possa esprimersi, concorrere nella istituzione i caratteri alle Opere Pie assegnati dalle disposizioni di sopra invocate.

" Che se nella scelta dei giovani, il fondatore al primo ed essenziale requisito della più grave povertà, volle congiunto l'altro della moralità e dell'ingegno ecc. non può per tale desiderio *variarsi lo scopo principale* che si prefisse il fondatore, del ricovero, alimento, educazione ed istruzione di *poveri giovanetti*, scopo che, come si vede, caratterizza Opera Pia la fondazione.

" Molto meno a tramutare la disposizione Tonti da *Opera Pia* in fondazione a causa di studio, può tenersi calcolo dell'aver destinato, nell'eventualità di sopravanzo, parte delle rendite in annui assegni da conferirsi a quei giovani che, compiuto con somma lode lo studio elementare, si volessero dedicare allo studio superiore della legge, della medicina, o delle sacre lettere; giacchè a parte che un caso eventuale, ancorchè previsto, non potrebbe influire sulla causa principale ed ordinaria della disposizione, anche questo caso non era diretto all' incremento delle scienze, quanto a fornire ai giovani *poveri* un mezzo a compiere gli studi e a conseguire una professione, a protrarre in una parola il suo beneficio a quei giovani che compiuto anche con somma lode lo studio elementare o ginnasiale nel Collegio, sortendo da questo, si sarebbero poi trovati privi del beneficio o degli effetti del

medesimo *per manco di mezzi* a proseguire gli studi necessari all'esercizio di una professione „.

Il Consiglio avvisava quindi:

1° Che il Collegio Nazareno abbia a qualificarsi Opera Pia soggetta alla legge 3 agosto 1862:

2° Che abbia il Ministero della Pubblica Istruzione il diritto di esercitare su di esso la sua ingerenza e sorveglianza secondo legge. (*La legge*, anno 1875,parte II, pag. 355).

Il Ministro dell'Interno adottò il parere, e per l'avvenuta soppressione della corporazione scolopica, subito addivenne, in base all'art. 4 della legge 3 agosto 1862, alla nomina della Commissione amministratrice dell'Opera pia, che il giorno 22 dicembre 1875, ad ora una pomeridiana, si presentò al Nazareno e ne prese regolare possesso.

***

Dopo così esplicito e perfetto riconoscimento del Nazareno quale istituto di beneficenza, chi avrebbe mai supposto che lo Statuto organico, posteriormente compilato dalla Commissione secondo l'ingiunzione fattale dal R.° D.° del 1875 che sottoponeva il Nazareno alla legge sulle Opere pie, potesse non esser redatto in piena armonia con tutti gli atti solenni che avevano confermato e consacrato nella fondazione del Tonti i caratteri di istituto caritatevole? Invece fu compilato ed approvato uno Statuto che, non vogliamo indagare per quali cause, ma certo con sorpresa di chiunque sia anche mediocremente versato nel giure della beneficenza e intorno alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, apparisce subito in opposizione con le tavole di fondazione non meno che col parere dello alto Consesso.

Lo Statuto infatti esordisce con questo articolo che riproduciamo testualmente: " Il Collegio Nazareno, fondato dal Card. Michelangelo Tonti con testamento del 19 aprile 1622, è destinato all'educazione civile, religiosa e letteraria dei giovinetti di civile, **agiata** ed onorata famiglia, e vi sono ammessi dalli 6 alli 12 anni di età ".

Le condizioni imposte dal fondatore furono in verità rispettate dallo Statuto: educazione civile, religiosa, letteraria, pronto ingegno, inclinazione agli studi delle lettere: una condizione sola non si rispettò, quella che forse non tornava troppo comoda, la condizione della **povertà**, concetto fondamentale del testamento e base unica del parere del Consiglio di Stato, senza la quale non esiste beneficenza nè sussiste Opera pia od Istituto caritatevole.

Il fine del Nazareno è dunque pervertito: la legge ammette la conversione, ma solo quando il fine venga a mancare: nella fattispecie il fine, assistenza a studenti poveri, si va invece facendo sempre più imperioso: un lascito non caritativo può convertirsi a fine di beneficenza: nel caso presente al contrario, il fine caritativo fu distrutto per dare, a rovescio della legge e della umanità, a giovani agiati quello che era degli *adolescentuli pauperes*.

Quanto all'accoglimento dei Riminesi imposto dal fondatore in maniera imprescindibile (**semper adsint**) ecco lo Statuto come dispone:

" Art. 3. **Se ed in quanto** le forze del patrimonio lo permettano, dodici poveri giovani, due dei quali della città di Rimini, patria del fondatore, scelti secondo la volontà espressa dal testatore, debbono esservi mantenuti gratuitamente, purchè di pronto ingegno e si dedichino agli studi letterari ".

I diritti dei Riminesi che erano incondizionati nel testamento del fondatore, furono, con arbitrio inaudito, sottoposti a condizioni create di sana pianta, che lasciano arbitra la Commissione di conculcare permanentemente le loro ragioni. Il Tonti lasciava il Collegio suo erede universale, tolti alcuni legati: presentemente le rendite patrimoniali, unite alle rette dei convittori agiati, servono al mantenimento del Collegio, (art. 4 dello statuto) in cui però da lunghi anni non dodici, nè sei, nè due alunni poveri furono mai ammessi, ma nemmeno uno solo, sempre perchè il famoso art. 3 era pronto, nuovo *Deus ex machina*, a giustificare l'operato negativo della Commissione, trincerantesi dietro una permanente insufficienza delle forze patrimoniali. Infatti più volte la Commissione stessa sollecitata in proposito si schermì adducendo i poco floridi proventi dell'istituto; e solo non ha guari dichiarò di accogliere i due Riminesi, ma limitando la gratuità alla sola retta annua, e pur ricordando le condizioni non agiate (!!) del Collegio quasi futura diffida sospesa sul capo degli ammittendi quale spada di Damocle. Il Ministero dell'Interno interpellato e invocato nel 1904, con esteso memoriale, dalla Rappresentanza di Rimini, non potè disconoscerne le giuste lagnanze, ma rispose procrastinando, e con promesse che rimasero lettera morta, senza mai addivenire ad alcun efficace provvedimento per ricondurre l'ente alla sua vera natura.

Ma che i diritti conculcati dei Riminesi debbano essere reintegrati, è fatto innegabile. Il testamento del Card. Tonti fu valido, e il Collegio Nazareno, non ostante le immancabili opposizioni dei consanguinei ed alcune liti, adempiuti gli obblighi imposti dal fonda-

tore in ordine ad alcuni legati, entrò nel reale possesso dei suoi beni e crediti, in Roma, Cesena, Santarcangelo e Rimini, tanto che due padri Scolopi fissarono la loro residenza nelle Romagne per l'amministrazione di quei beni e la conseguente riscossione delle loro rendite (1). L'occupazione di Roma da parte degli eserciti napoleonici potè scuotere solo temporaneamente la consistenza patrimoniale dell'istituto per effetto delle nuove leggi. Un Decreto Imperiale del 17 aprile 1810 (2) di cui la Consulta Straordinaria ordinava la pubblicazione con editto del 27 dello stesso mese, disponeva (art. 2) che tutti i religiosi non nati nell'estensione dei due dipartimenti (Roma-Trasimeno) dovessero restituirsi nelle diocesi della loro nascita; e faceva obbligo (art. 4) ai Superiori delle Case religiose di trasmettere l'elenco dei loro dipendenti soggetti a tali misure (3). Un nuovo Decreto del 3 maggio 1810 pubblicato dalla Consulta il 1 giugno successivo, soppresse le Corporazioni religiose; e sul finire dell'anno si pensò al riordinamento degl'istituti scolastici della città. Con Decreto del 17 decembre della Consulta Straordinaria, su proposta del Consiglio municipale, fu quindi deciso (4) che Roma avrebbe avuto un liceo di prima classe (Collegio Romano), e due collegi: l'uno nella Casa dei dottrinari a S.ª Maria in Monticelli, l'altro nella fabbrica dell'Oratorio di S. Filippo Neri.

---

(1) Ministro del Nazareno in Cesena era il P. Arcangelo Sorbini (Talenti, Vita di San Giuseppe Calasanzio). I beni del Cardinale Tonti in quella sola città ascendevano a scudi quarantamila.

(2) *Giornale del Campidoglio*, n°. 51 del 28 aprile 1810.

(3) I religiosi del Nazareno erano allora diciannove, e loro superiore il P. Borra. Vedi « *Etat nominatif des Religieux du Collège Nazarène, 26 juin 1810* » (Archivio di Stato, fasc. n. 50)

(4) *Giornale del Campidoglio*, n°. 164, del 26 dicembre 1810.

“ Il Collegio Nazareno sarebbe stato conservato e convertito in Collegio comunale.„ Ciò però non avvenne, e il Nazareno potè sopravvivere, con carattere immutato, alla dominazione straniera (1).

Dopo la reintegrazione di papa Pio VII, le Corporazioni religiose e le Opere pie o pii istituti da esse governati o diretti, furono tutte indennizzate dei danni variamente sofferti. E così, in forza dell'art. 226 del Moto Proprio del 6 luglio 1816, furono calcolati quelli subiti dal Nazareno per la vendita di alcuni beni, e liquidati dal Congresso di liquidazione del Debito Pubblico mediante deliberazione del 26 marzo 1821 n. 3223 (ignota all' Autore del Dizionario ecclesiastico e da noi rinvenuta negli archivi di Stato), sulla proposta di quel Direttore e con decorrenza al 1° aprile dello stesso anno, dal qual giorno cessò il Compenso provvisorio che aveva nel frattempo ristorato il Collegio giusta il Decreto Papale (2).

Nè potrebbesi obiettare che tale liquidazione sia stata eseguita con minor diligenza, o che il compenso non abbia conguagliato nella giusta misura il danno sofferto. Il Card. Rivarola presidente della Commissione della Riforma per i beni Ecclesiastici, pubblicava il giorno 8 giugno 1814 una Notificazione in questi termini: “ Per conoscere con precisione quali beni ecclesiastici siano stati alienati e quali rimanghino ancora sotto l'Amministrazione dei Beni Ecclesiastici, si pregano tutte le Comunità Religiose, luoghi pii ecc. di presentare alla nostra Segreteria un'esatta

(1) Il 29 agosto 1814 il Nazareno festeggiava con un'Accademia il ritorno di Pio VII. (CHRACAS, *Diario di Roma*, del 3 settembre 1814).

(2) Registro particolare di liquidazione de' compensi n. 133 - Registro generale del Debito Pubblico Consolidato n. 2972. Archivio di Stato, Deliberazioni originali, busta 33.

Nota dei Beni a ciascuno appartenenti, non ancora alienati, ed altra di quelli alienati e non più esistenti sotto la nostra Commissione „. E con nuove Istruzioni ordinava gli Stati dei beni, con indicazione della Corporazione religiosa a cui il bene apparteneva, ubicazione, rendita, contratti d'affitto, ecc.: e infine con lettera dell'agosto dello stesso anno, chiedeva " lumi e notizie degli Ordini in rapporto ai locali dei Monasteri, **Collegi** e **Convitti** delle diverse diocesi „, aggiungendo: " Torneranno le Comunità Religiose all'antico splendore e continueranno a rendere importanti servigi alla Chiesa, alle scienze e alla civiltà „.

Il Collegio Nazareno presentò il prospetto dei danni subiti, e nella sessione del 18 aprile 1817, il Congresso di liquidazione ne calcolò le perdite. Il provvedimento definitivo della ricordata deliberazione 3223 fu preso, come nella stessa è detto, " in base allo **stato dettagliato** annesso, desunto dai Registri e documenti della passata Amministrazione del Debito Pubblico „. Ed è, quale noi lo abbiamo esaminato, un elenco di n.° 12 partite di debiti rilevanti che furono saldati pel Nazareno, e di n.° 6 partite di crediti per i beni venduti, (1) completamente indennizzati per la somma eccedente l'ammontare delle passività.

(1) Archivio di Stato - Processi verbali delle vendite dei beni stabili di proprietà delle corporazioni religiose, eseguite dal Governo franese - Busta n.° 2 - Dipartimento di Roma; Comune di Roma, n.° dello stato generale 1132; articolo dell'affisso particolare 20 - Processo verbale n.° 89: « In nome di S. M. l'Imperatore dei Francesi, Re d'Italia e Protettore della Confederazione del Reno. L'anno 1811 li 15 del mese di maggio ad ore 10 di mattina, in una delle sale dell'Amministrazione del Debito pubblico situato in Roma in via della Scrofa n.° 70, avanti a noi Pietro Principe Gabrielli, Direttore etc ». - L'atto fu registrato il 18 dello stesso mese; Vol. 6, foglio 167 - Altri verbali 88, 257, 441, 524. 245.

Infine con nuova deliberazione del 26 marzo 1821, n° 3251 (1) fu liquidata ogni pendenza, e con altra del 23 agosto 1822 n.° 2046 fu anche restituito al Collegio un capitale di scudi 4000 perchè il Congresso aveva creduto doversi egli sobbarcare ad un canone passivo del Nazareno verso l'Ospizio apostolico dei convertendi in Rovigo che poi risultò non esser più a carico della Rev.ª Camera Apostolica.

Dunque il compenso assegnato all'Istituto con detta deliberazione in surrogazione delle perdite, fu pienamente adeguato al danno: onde la somma a tal fine concessagli, e i beni del Tonti rimasti invenduti (tra' quali il palazzo di residenza), spettavano interamente alla pia fondazione, e dovevano essere sempre impiegati secondo la volontà espressa dal testatore in beneficio esclusivo di studenti poveri, e, primi fra tutti, dei due nativi di Rimini.

Occorre poi appena ricordare che a detti beni dovevansi aggiungere quegli altri che erano pervenuti al Collegio nella naturale sua esplicazione come Ente morale, e che erano quindi di sua assoluta proprietà. Possiamo menzionare tra questi il palazzo di Albano in contrada S. Paolo (2) che fu acquistato nell'interesse

---

(1) Archivio di Stato; Busta 217. V. lettera del 20 marzo 1847, n°. 1464.

(2) Fu messo all'asta dal governo francese, ma rimase invenduto. La formazione del catasto urbano e rustico di Albano, ebbe luogo in tre epoche — 1664, 1715, 1754 — e i registri catastali furono portati in Roma nel 1897 e consegnati al Sovraintendente dell'Archivio di Stato ove si conservano. Il primo fu compilato nel 1664 « d'ordine del principe D. Giulio Sabelli giusta risoluzione publici Consilii de Anno 1663 ». Sono tre grossi volumi con numerazione consecutiva a grandi fascicoli slegati. Per la storia del palazzo del Nazareno, in contrada S. Paolo, trovansi indicazioni precise. A pag. 772, nella parte 3ª, all'allibrazione del 1708, leggesi:

"del ven. Collegio Nazareno" di cui è proprietà, e non in quello dell'Ordine scolopico; la vigna sulla via Ostiense, a un miglio dalla città, lasciata al Collegio dal noto libraio Giovanni Battista Corbò in conformità di suo testamento in data del 26 febbraio 1686, da noi rintracciato e trascritto dalla pag. 598 del vol. 35 dei rogiti Lamperini nell'archivio del notaio Firrao. Detta vigna fu solo affittata il 25 ottobre 1811 a tal Francesco Morichelli dal governo francese come dall' avviso a stampa e dal seguìto contratto manoscritto (Arch. di Stato, fasc. 15); e rimase quindi proprietà del Collegio

« Cardinal Benedetto Pamphili: una Casa in Albano già comprata dal Marchese Maculani, casino contiguo, vendutogli dal sig. Bottini ed orticello vendutogli dalla Giannini sulla piazza San Paolo » — I beni di queste due famiglie sono ubicati a pagina 180: « Carlo Giannini figlio di Domenico: una casa con horto nella via nuova di S. Paolo dotale di Chiara sua moglie, confina, coi beni Castellani e del cav. d'Aste »: e a pag. 532 dell'allibrazione del 1702 « Matteo Giannini: una casa in strada di mezzo di S. Paulo con orto contiguo, confina coi beni di Mons. Bottini e del Marchese d'Aste e le strade pubbliche ». I beni del Card. Benedetto pervennero al principe D. Girolamo Pamphily Aldobrandini Facchinetti. Nel catasto del 1754, in due volumi con rubricella alfabetica, al volume I, foglio 173, sono demarcati i beni del principe Girolamo, l'ultimo dei quali (n. 10) è così indicato: « Un casino con suoi annessi posto nel Borgo di S. Paolo che fa isola nella piazza alle due strade, e di sotto confina colli beni di Donati Agliocchi e beni ereditari di Matteo de Angelis sotto la proprietà della Venerabile Abbadia di S. Paolo a cui paga l'annuo canone di libre due di cera, del valore di scudi 14 mila — cantante in Cat.° fogl. 53, tom. 2, E.mo sig. Card. Benedetto Pamphili ». E subito dopo « Accrescimento di nova fabbrica fatto in detto casino all'Orto in Cat. l'anno 1719 di valore scudi due mila ». Di fronte a questa partita trovasi l'indicazione « Passato il dicontro Casino nel Borgo S. Paolo al Ven. Collegio Nazareno di Roma ». Il trapasso di proprietà è narrato dai documenti contenuti nel Tomo VI dell'Archivio della Ecc.ma Casa Doria (Scaffale 90,

che ne era entrato in possesso e l'aveva incorporata a' suoi beni, dopo la morte dell'ultima erede del Corbò, signora Chiara Tinassi. Fu poi accresciuta con altro terreno per atto del 10 settembre 1833, e infine il tutto venduto a tal Francesco Antonetti il 29 marzo 1862 pei rogiti del notaio Sarmiento al prezzo di circa L. 15000, colla qual somma il Nazareno potè saldare il pagamento di altra vigna vocabolo — Le tre Madonne — fuori di porta Salaria, dell'eredità di Giovanni Battista Fontana, acquistata l'11 aprile del precedente anno dal p. Ales-

---

n.° 17, int. 1) col titolo « Acquisti fatti del Card. Benedetto Pamphily dall'anno 1708 al 1763 passati alla casa Colonna in oggi posseduti dal Ven. Collegio Nazareno ». Il volume contiene otto fascicoli preceduti da indice. Vi sono anche le piante fotografiche dell'antico palazzo Maculani, le perizie degli estimatori Filippo Leti e Simone Costanzi, e tutte le indicazioni degli acquisti fatti dal Card. Benedetto Pamphily in Albano per formare l'intero palazzo in contrada S. Paolo, che nell'accomodamento del 1763 fu riconosciuto spettare metà a casa Colonna, metà al principe Gian Andrea Doria Pamphily che poi vendette ai Colonna anche questa metà. « La suddetta casa Colonna in seguito vendè l'intero corpo del fabbricato, palazzo detto una volta *Macolani* al favore del Ven. Collegio Nazareno (sic) che in oggi ne è possessore». Ciò avvenne nell'agosto del 1764. Presso il locale Ricevitore del Registro sono rimasti i registri catastali che risalgono al 1835: il palazzo de Nazareno è ivi designato secondo le seguenti indicazioni giusta la revisione del 1890: Granaro, reddito annuo L. 150: casa, L. 1875 casa (bis) L. 393. 75: in tutto L. 3418. 75. I vani sono calcolati in numero di 51, ma il palazzo ha subìto molti cambiamenti e il suo valore è di gran lunga maggiore. E poichè appartiene esso ad un'Opera pia, e serve invece solo di villeggiatura a convittori che sono tutti agiati perchè più non esistono gli alunni poveri, non potrebbe almeno divenir sede dell'Istituto caritatevole con cui, ad iniziativa del benemerito Comitato, si vuole onorare la memoria del compianto Menotti Garibaldi, ed esser destinato ad uso di nosocomio per i contadini poveri dell'Agro Romano colpiti da febbri malariche ?

sandro Checcucci " come Rettore e nel **nome ed interesse** del Collegio Nazareno „ con atto di notar Antonio Torriani. Il vasto palazzo in via Sant' Andrea delle Fratte n°. 11-19, già venduto sotto la dominazione francese alla famiglia De Vecchis e da questa a tal Vincenzo Fraschetti, fu con atto del 1 luglio 1853 (1) riscattato, pel concordato prezzo di scudi 16,000, in virtù di retratto prelativo, pel Collegio Nazareno dal Rettore p. Gennaro Fucile. E vigna e palazzi in Roma e in Albano, e censi e cartelle di rendita intestata (2960, 2963, 2972, 14720) erano denunciati il 31 luglio 1871 (2) dal Rettore del Collegio p. Leone Sarra, e tutto era proprietà dell'ente stesso quale benefica istituzione in vantaggio di giovani poveri (3).

*
* *

Dopo l'occupazione francese il Nazareno conservò sempre il suo primitivo carattere che non fu punto giuridicamente alterato dalle posteriori vicende politiche, nè il Papa ebbe mai a riconoscerlo diversamente da quello che prima era, nè alcun atto legale e solenne fece mai perdere all'ente la sua originaria e naturale figura.

Tale infatti è esso denominato in tutti gli atti di importanza e d'impronta legale. Conservasi nell' Archivio di Stato, nella busta 654 (Francesconi), una let-

---

(1) Pei rogiti del notaio Vincenzo Castrucci - Registrato in Roma l'11 luglio 1853, Vol. 274, atti puhblici, fol. 73. Cas. 3.

(2) Amministrazione Demanio e Tasse, Art. 301 del Campione.

(3) Ecco la valutazione dei due stabili di Roma secondo i registri del catasto: Fabbricato in via S. Andrea delle Fratte n. 11, 19; reddito imponibile L. 13320: palazzo in via del Nazareno, reddito imponibile L. 13425 — Valore degli stabili L. 534900. Dal reddito è già dedotto il terzo per riparazioni ecc. Però il vero valore dei due fabbricati è di gran lunga maggiore.

tera in data del 22 novembre 1856 protocollata il 24 dello stesso mese, in cui chiedevasi al Direttore Generale del Debito pubblico l'aumento da scudi 5 a scudi 5,60 di una rendita dovuta al Collegio fin dal 1808 quale erede di Giuseppe Francesconi " essendo creditore del Censo non un particolare, ma **un luogo pio**, cioè il Collegio Nazareno „

Nè può togliersi a detta lettera la maggiore autorità, perchè essa è scritta e firmata di pugno dello stesso Rettore del Nazareno, p. Alessandro Checcucci. Lo stesso Card. Vicario nella protesta da lui presentata il 22 dicembre 1875, quando la Commissione amministrativa prese possesso del Nazareno, ricordava la " Censura e le pene ecclesiastiche che s'incorrono immettendosi nelle **Opere pie** „ : e il Card. Masotti nella sua memoria defensionale (Leonetti, Op. cit. pag. 227) scriveva: " Il Collegio Nazareno fu fondato da un privato (Card. Tonti) coi suoi beni particolari, dei quali fece erede il Collegio. Questo dunque deve essere amministrato secondo le norme prescritte nelle relative tavole di fondazione a forma dell'art. 4 della legge 3 agosto 1862 sulle **Opere pie** „. La Deputazione Provinciale di Roma, nell'adunanza del 5 giugno 1882 non dava al Nazareno altra denominazione che quella di **pio istituto** nell'atto ufficiale con cui concedeva l'approvazione a certa transazione tra detto Collegio col barone Scorpione di Napoli (1). Nè mai eccezione alcuna a tale obbietto fu sollevata quando, per richiesta del Ministro dell'Istruzione, il

(1) Il Nazareno ebbe quattro convittori di questa famiglia che entrarono in Collegio negli anni 1846, 1858, 1869. La transazione si riferisce ad alcune rette che nel Bilancio preventivo del 1880 figurano tra i residui attivi per l'importo di lire 8000.

Consiglio di Stato ebbe ad emettere il più volte ricordato parere. E perchè, senza facoltà espressa dalle tavole fondative e contro l'esplicito divieto del Calasanzio (Costit. Cap. 2), vicino agli alunni del Tonti era stato da lunghi anni istituito un convitto di giovani agiati a pagamento, la Giunta liquidatrice dell'Asse Ecclesiastico, nell'adunanza del 12 settembre 1874 riassunta in una sua relazione al sullodato Ministro in data 6 novembre dello stesso anno (numero di posizione 21, di protocollo 19187) dichiarava: " Il Convitto non ebbe mai e non ha personalità giuridica, ed è un Istituto posto interamente a beneplacito degli Scolopi che lo eressero. Invece il Collegio Nazareno è che ha una sua propria e perpetua **personalità giuridica**, e che **possiede**, oltre il Palazzo in cui ha sede, parecchi altri beni ".

Gli stessi religiosi Scolopi affermarono energicamente essere stato sempre il Nazareno vero e proprio Istituto di beneficenza, e come tale doversi considerare anche dal nuovo Governo. Nella bella difesa degli avvocati Santucci e Ambrosi ciò fu luminosamente provato. Essi infatti scrivevano: " Il Collegio Nazareno non è un nobile convitto, ma un alunnato per la educazione e mantenimento **gratuito** di giovani **poveri**. Il Convitto (opera affatto transitoria e priva di giuridica entità) esiste e trovasi **accidentalmente** congiunto con l'alunnato nel nome e nella residenza, ma nella esistenza legale ne è affatto distinto. È l'alunnato quello a cui **in proprio** compete il nome di Collegio Nazareno; esso è ancora quello che **possiede** il palazzo presso via del Bufalo ove risiede, ed alcuni altri pochi beni ".

Pur troppo l'alunnato gratuito era scomparso e il palazzo e gli altri pochi beni furono e sono ancora go-

duti dal **Convitto** " opera transitoria " e priva anche di persona giuridica.

Se dunque occorse, nei lunghi anni di vita dell'ente, addivenire a spese per ampliare o adattare i locali alle nuove esigenze dell'Istituto e de' nuovi tempi (il palazzo del Tonti delineato anche nella bella pianta topografica di Matteo Greuter (1) del 1618, fu dimora splendida (2) del Fenzoni senatore di Roma, del Giglioli ambasciatore di Ferrara, del Card. Guido Bentivoglio e di Donna Olimpia Pamphily), le occorrenti somme si ricavarono o da spontanee largizioni, come per la costruzione della nuova Cappella (circolare del 1 aprile 1869), o dal prodotto del successivo incremento del Collegio, e cioè dalle sue stesse rendite. Nè a ciò si provvide con denaro della congregazione scolopica, perchè, anche senza ricordare che il Calasanzio ordinò (Costit. Cap. 2) che pel Nazareno fosse nominato un economo estraneo, onde i suoi religiosi distaccati al servizio del

(1) La carta di fine disegno è dei tempi del Card. Tonti. Il Palazzo del Nazareno vi è nettamente delineato. Veggasi la monografia « Mostra di Topografia Romana » ordinata in occasione del Congresso Storico del 2 aprile 1903 (a pag. 15) Lo stesso palazzo è pure riprodotto nella splendida pianta del 1655-1667 dedicata « Flavio Card. Chisio Alexandri VII pont. max. nepoti ». Ecco poi le indicazioni delle altre carte da noi osservate, colla data e il nome dell'autore, nelle quali il palazzo Caetani-Tonti-Nazareno è disegnato nitidamente, colle case attigue. - Anno 1616-1621, G. Maggi « Iconografia della città di Roma delineata e scolpita in legno a tempo di Paolo V, e pubblicata per la prima volta questo anno MDCCLXXIV » — Anno 1648, A. Tempesta — Anno 1660, G. B. Falda — Anno 1677, Meyer — 1697, A. Barbey (Leggenda n.° 438, Collegio Nazareno) — 1697, A. Tempesta: riproduce la pianta del 1648 — Anno 1730, G. B. Falda — 1781, G. Vasi: (Leggenda, n.° 30, Collegio Nazareno).

(2) Vedi CANCELLIERI « Il palazzo Panfiliano »; e la vita di donna Olimpia scritta dall'abate Gualdi.

Collegio non avessero maneggio di denaro
la loro povertà e quiete —, l'Ordine dei pa
Scuole pie con propria residenza generalizia nella
chiesa di S. Pantaleo, era del tutto distinto dal Collegio Nazareno, nè le due istituzioni avevano tra loro nulla di comune, ciascuna pensando da sè alle proprie spese. La Giunta liquidatrice, nella ricordata nota al Ministero dell'Istruzione, attestava che i beni del Nazareno sono intestati a suo nome, quali noi li abbiamo infatti osservati nei registri catastali, al tutto separati da quelli appartenenti ai religiosi scolopi. Ricordiamo infine che lo stesso fondatore aveva prescritto nel testamento che la gestione del suo Collegio non dovesse punto confondersi con quella dell'Ordine, imponendo che di tutto si prendesse nota in un registro speciale (1), e che distinti fossero così gli affari come anche i libri delle rispettive contabilità.

In verità reca stupore come siasi potuto approvare con Reale Decreto uno statuto che non solo viola le tavole di fondazione, ma offende anche la legge sugli Istituti di beneficenza. Però ogni meraviglia cesserà quando si sappia che detto Decreto, come altri del genere, non venne registrato alla Corte dei Conti a cui, secondo l'art. 13 della legge istitutiva del 14 agosto 1862 n.° 800, debbono essere sottoposti " tutti i Decreti reali, qualunque sia il Ministero da cui emanano e qualunque ne sia l'obbietto ". È per abuso illegale che, non ostante così esplicita ingiunzione, in pratica alcuni decreti siano sottratti a tale obbligo, specialmente quelli concernenti le Opere Pie

(1) *Cujus quidem haereditatis omnes, et singulos redditus, fructus, et proventus... in libro particulari ab aliis Religionis rebus et negotiis separato diligenter adscribi mandavit.* (Testamento del Cardinale Tonti).

al cui retto funzionamento ben saprebbe la Corte efficacemente contribuire qualora fossero essi sottoposti alla sua disamina coi relativi statuti.

Da quanto abbiamo detto finora, emerge indiscutibilmente che il Nazareno è sempre vero e proprio istituto di beneficenza con propri cespiti patrimoniali ; e ben a ragione, anche in seno alla Rappresentanza comunale di Roma, sorse a difesa del povero, una voce autorevole. Emanuele Ruspoli (1) che presiedeva la seduta dell'8 novembre 1878 in cui discutevasi la proposta della riforma del Collegio Nazareno onde costituirne un Convitto comunale fondendolo col Collegio Capranica, pronunciava queste testuali parole: " La chiesta riforma tende a ricondurre quella istituzione alle sue **basi primitive**... Si propone di destinare a giovani **poveri** il Collegio Nazareno appunto per riportarsi *alla sua fondazione*, e sarebbe ingiusto togliere a poveri, *a vantaggio degli agiati*, le fortune lasciate dai testatori ".

Non si sarebbe potuto più acconciamente mettere in evidenza l'indole vera dell'Istituto; onde, nella votazione, il Consiglio a grande maggioranza approvò.

Pertanto nella fattispecie il buon diritto milita per i due riminesi poveri, in quanto nessuno può ad essi togliere quel beneficio che loro proviene da esplicite disposizioni del testamento valido, con cui il Cardinale Tonti volle lasciare perpetuamente alla sua patria un tributo di riconoscenza filiale. E come questo beneficio, che scaturisce assoluto dalle tavole di fondazione, non può essere assoggettato a condizioni di precarietà, così sarebbe arbitraria ed illegale qua-

---

(1) Atti del Consiglio Comunale di Roma, anno 1878; P. II, Vol. 19, pag. 604.

lunque clausola che tendesse a ridurre il beneficio stesso, il quale devesi intendere di piena, duratura, perfetta gratuità.

*
* *

L'assolutezza del diritto dei riminesi risulta anche essa da ragioni inoppugnabili. Infatti nel testamento dettato dal Tonti " *in palatio suae habitationis Romae posito in Regione Columnae in via Bubali* „ è detto a chiare note che gli alunni del Nazareno dovevano ivi essere non solo gratuitamente alimentati, ma anche gratuitamente vestiti. " *Quibus quidem adolescentulis in eodem Collegio, ut infra recipiendis, et admittendis, congruam ibidem habitationem, et ex fructibus, et redditibus suae universae haereditatis congrua* **alimenta, victum et vestitum** *praestari jussit* „. Dunque il vestito deve essere a carico del Collegio per esplicita prescrizione del testatore. Ne troviamo in buon punto la migliore conferma nelle già citate **regole** o **costituzioni** del Collegio Nazareno dettate, per mandato del Card. Tonti, da S. Giuseppe Calasanzio, fondatore dell'Ordine dei Religiosi Scolopi. Da tali costituzioni che si conservano autografe presso il Collegio stesso, e che furono rese di pubblica ragione dal ricordato Padre Leonetti, già rettore del Collegio, nella predetta sua opera, riporto alcune disposizioni del capitolo IV che riguarda **il modo del vestire** e che per il caso nostro sono di importanza ineccepibile:

" **Si provederà** per ciascun degl'alunni di camiscie senza lavori o lattuche, ma semplici, e calzoni di tela da mutarsi ogni domenica, e di camisciuola, e gippone per l'inverno. L'estate userano un busto solo di tela. Le calzette di saia.

..... Se li **provega** due volte l'anno di barrette con

fodera solo di tela, et una volta di cappello di feltro semplice, le scarpe ancora si faranno conforme il tempo, et d'inverno usino le pianelle con scarpini di cordoceano dentro.

Et quando alcuna delle sopradette robbe si potrà risarcire senza alcuna sordidezza si procuri di accomodar quanto porta, et non si potendo accomodar si faccia nuova, et siano avvertiti tutti a conservar le robbe che le saranno datte molto bene assettate, altrimente facendo saranno gravemente penitentiati dal superiore „.

Come si vede, gli alunni poveri erano non semplicemente nutriti, ma anche forniti degli abiti necessari, provvedendosi financo alle occorrenti riparazioni. Nè ai due riminesi può tampoco imporsi l'onere del necessario corredo, perchè questo era interamente provveduto dall'Amministrazione del Collegio, nell'atto dell'ammissione del giovane. Infatti nelle stesse costituzioni leggiamo:

“ Si provvederà letto di longo palmi sette, e largo quatro, coperta, lenzuola, mattarazzo, pagliariccio, fazzoletti, sgabelli, tavolini, *insomma di quanto sarà necessario* secondo il tempo; Havendo però sempre risguardo alla povertà et isparagno della comune intrata del Collegio, et si procuri che tutti stiano netti e politi . . . et che tenghino, tanto . . . i libri, come le vesti, netti dalla polvere „.

Dunque non solo il testamento impone l'obbligo del vestito, nella qual parola generica è evidentemente compreso quanto occorre necessariamente per l'uso personale d'ogni individuo; ma anche le Costituzioni, dettate per mandato del testatore, confermano dettagliatamente la gratuità completa delle *vestimenta* e

del *corredo* a carico " **della comune entrata del Collegio** „ erede universale del benefico fondatore.

I fatti confermano. Il primo giorno dell'anno 1630 il Calasanzio aprì il Collegio nel palazzo Rusticucci (il palazzo Tonti era affittato) in casa del sacerdote Biagio Fattori di Rimini, e vestì esso stesso i suoi primi alunni tra i quali uno nato a Parigi (*cujuscumque nationis*), e due riminesi che furono Francesco Baldi e Carlo Bianchelli.

Il Consiglio di Stato nel parere del 19 febbraio 1875 confermava i larghi limiti della beneficenza del Tonti, e così esprimevasi: " Nè può dimenticarsi che principalissimo scopo del fondatore fu quello di venire in soccorso dei poveri giovanetti, *ricoverandoli, alimentandoli nel senso più lato, e dando loro educazione ed istruzione* „. Pertanto l'alunno povero ammesso nel Collegio, era in esso completamente mantenuto per tutto il corso degli studi, sopportando l'ente le spese d'ogni genere. Dalle quali non si vorranno togliere certo le più umanitarie, quelle cioè che riguardano l'assistenza sanitaria. Al qual proposito ci soccorre anche un documento storico. Nell'Archivio di Stato di Roma (Collegio Nazareno, fascicolo 15) abbiamo, con le nostre pazienti ricerche, rinvenuto un bilancio del Collegio Nazareno redatto il 6 settembre 1661, per ordine di Papa Alessandro VII, dal Vicerettore Padre Alessio della Concezione, in cui sono allibrate a carico dell'ente le spese per **vitto, vestito e spetiaria** per dodici alunni poveri; e si noti che detto bilancio fu compilato " con giuramento per la verità „.

L'istituzione del Tonti aveva per fine esclusivo la istruzione dei giovani. Il testamento prescrive che dodici o venti giovinetti poveri debbano essere nel Na-

zareno gratuitamente accolti, nutriti ed educati (*recipi, ali, et educari*). È ovvio che con la parola *educazione* intendesi non solo la onesta e civile norma del vivere, ma anche l'istruzione - scopo principale dell'Istituto - che doveva del pari essere del tutto gratuita. A tal fine volle il Tonti che quattro maestri religiosi dimorassero nel Collegio per istruire la gioventù, alimentati essi stessi a carico del bilancio della pia fondazione. Più chiaramente, in altro passo dello stesso testamento, si usano i due vocaboli - **instrui et educari** - con che si vollero, a maggiore evidenza, tener distinte le due funzioni dell'istruzione e dell'educazione, e sempre *l'una e l'altra* a titolo gratuito. Pertanto ai due riminesi non deve affatto incombere l'obbligo nemmeno delle tasse scolastiche. Al qual proposito non sarà inutile avvertire che, fino a tempo recente, tutti i convittori del Nazareno, quantunque agiati (era un beneficio fuor di proposito), sono stati sempre esonerati da tal pagamento, dal quale dovranno a maggior ragione essere esenti i due alunni poveri.

Non basta: per quanto è necessario allo studio, ecco altra disposizione delle stesse Costituzioni, dalla quale per i due riminesi non si può e non si deve punto prescindere. " Il superior darà carrico ad alcuno delli fratelli che habbia cura di **dare li libri necessarii, carta, inchiostro e penne a tutti gli alunni**, con tenerne nota, et usino tutti gran diligenza in tener detti libri senza scrivere cosa alcuna nè linee, nè sconcagli ".

Infine ancora un ultimo documento importantissimo. Sono gli stessi Padri scolopi, a' quali spettava la direzione e la docenza nell'Istituto, che parlano per bocca del loro difensore legale il quale, dovendo nel 1875 sostenere avanti al Consiglio di Stato la tesi che vicino

all'attuale nobile Convitto del Nazareno coesisteva ancora l'alunnato gratuito del fondatore Tonti, nella lusinga che potesse l'ente venir sottratto alla ingerenza tutoria dell'autorità governativa, consacrò, nella sua memoria avanti all'alto Consesso, che gli alunni gratuiti allora presenti (si considerarono come tali i Prefetti di camerata che erano poi novizi dell'Ordine), venivano non solo nutriti ed istruiti gratuitamente, ma mantenuti di tutto, perfino **delle vesti e dei libri.** Tale obbligatoria consuetudine fu in uso anche in più antica epoca (1824), come prova una lettera dell'ex-presidente del Nazareno pubblicata recentemente da un giornale di Rimini, in cui è detto che agli alunni gratuiti, oltre il vitto, l'alloggio e la scuola, si somministrava il necessario circa le spese degli abiti e dei libri **per osservare la mente del Cardinale istitutore**, per quanto era possibile: attestazione che conferma con la nota storica quanto, in base a documenti inconfutabili, abbiamo esposto finora.

La " mente del fondatore „ era dunque tale. Aggiungiamo anzi che il Tonti non potendo *constitutiones in eodem Collegio servandas firmare* perchè *corporis indispositione gravatus*, dispose in testamento che gli esecutori testamentari, lette molte regole e costituzioni di altri Collegi consimili, stabilissero le norme regolamentari per la vita del Nazareno, colla cooperazione dei padri Scolopi (1). Però gli esecutori, con atto del 25 settembre 1628, rinunziarono ad ogni loro

---

(1) *Visis, et consideratis per infrascriptos suos Testamentarios exequutores ... pluribus regulis, et constitutionibus similium Collegiorum, ex illis* unanimiter *cum praefatis RR. Patribus Scholarum Piarum Urbis illam firment, eligant, et determinent, quam meliorem dicto Collegio condecentioremque existimabunt.*

facoltà, e Urbano VII con suo Breve " *Esponi Nobis* " riconobbe nei padri delle Scuole Pie tutti i diritti che agli esecutori appartenevano; onde le Costituzioni dettate dal Calasanzio, da Paolo V riconosciuto Generale dell'Ordine (1), emanano dalla volontà del fondatore che a lui affidò la erezione del Collegio e riposano sulle facoltà delegate dal testatore stesso, e confermate quindi ed ampliate per decreto del Principe.

Nè credasi che tali costituzioni o regole sieno cadute in disuso nel lungo periodo. Lo stesso Leonetti, Rettore del Collegio, nel citato suo lavoro, a pag. 13, scrisse importanti parole: " Tali regole riuscirono quali poteva dettarle un uomo mandato dal Cielo e quali le esigeva un Convitto di educazione **gratuita**. Esse di fatto formarono **allora e poi sempre il vero fondamento del Nazareno** ". Dichiarazione preziosa perchè conferma autorevolmente la perdurata validità delle costituzioni calasanziane e il carattere caritativo dell'Ente medesimo.

Nè poteva avvenire diversamente. Il Card. Tonti era amico ed ammiratore del Calasanzio; fece parte della Commissione di tre Cardinali nominata da Gregorio XV nel 1621 per l'erezione delle Scuole Pie in ordine regolare, e vicino a morire volle indossare l'abito scolopico. Tra i due pii uomini esisteva dunque completa omogeneità di sentimenti, e il Tonti nel fondare il Nazareno, si ispirò al principio calasanziano di prov-

(1) *Scholarum piarum* curam, regimen et administrationem *dilecto filio Jos. Calasantio nunc praefecto committimus.* (Breve del 16 marzo 1617). Cfr. Erra Carlantonio « Ragguagli della unione e disunione dei Padri delle Scuole Pie dai Chierici Regolari della Madre di Dio ». Roma, 1753.

vedere con piena gratuità alla educazione delle classi povere. Solo, mentre il Calasanzio badava all'istruzione elementare, il Tonti, quasi per completarne l'opera, volle assicurare ai migliori giovinetti i mezzi per proseguire nel corso classico e anche negli studi di università. Anzi, a tal fine il Calasanzio stabilì (Costituzioni, Cap. I, paragr. 5) che gli ammittendi al Nazareno fossero scelti, previo esame, dagli alunni che frequentavano le scuole pie per poterne ben conoscere " le qualità dell'ingenio... et insieme la povertà ". È poi troppo noto che quelle scuole furono erette in Roma non ad altro fine che " *ad pauperes erudiendos et instituendos* " (1), con ingiunzione che la istruzione fosse impartita " *gratis et absque ullo praemio* ". Volle quindi il Pontefice (2) che la Congregazione scolopica fosse denominata " *Congregatio Paulina Pauperum Matris Dei scholarum piarum* " confermando l'obbligo dei religiosi con queste parole " gratis *et nullo stipendio, mercede, salario aut honorario ad pueros inprimis elementis... erudiendos... operam laborem et studium conferre debeant* ". Di qui le grandi benemerenze dell'ordine scolopico ricordate anche dall'Amidemio che tributava a quei religiosi meritate lodi " *non enim nisi cum puellulis et quidem pauperibus iis res est, quod non scientias sed, ut omnem ostentationem effugiunt, primas literas docent* " (3). Il Calasanzio spese tutte le sue rendite per l'educazione dei poveri ai quali somministrava, come è consacrato negli atti del processo per la sua canonizzazione " *ne-*

---

(1) Breve di Paolo V del 14 gennaio 1614.

(2) Breve del 6 marzo 1617.

(3) *De Romana Charitate.* AMEYDEN, *in Bzovii Ann. Eccl. Appendix* Vol. XX. pag. 526.

cessaria omnia ad studium **libros, chartam, calamos, atramentarium** „ (1); e sono appunto le parole che troviamo ripetute nelle Costituzioni che dettò per il Nazareno sorto per l'identico principio della carità.

Chiara è dunque la defraudazione del beneficio a cui i Riminesi hanno sacro diritto per la liberalità del loro concittadino Tonti; beneficio che lo Statuto ha voluto illegalmente limitare e condizionare in maniera da potersi di fatto considerare come soppresso. La designazione del requisito della povertà caratterizza **essenzialmente** l'istituto caritativo; e tale tesi è largamente suffragata anche dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato. Il dott. Martino Tommasi, con testamento 17 marzo 1859, dichiarava di istituire un legato di beneficenza allo scopo di mandare alle scuole un individuo del paese di Cané, ponendo solo per condizione il talento, la buona condotta e l'amore allo studio. L'Alto Consesso, con apposito parere dell'8 giugno 1876, opinò che un legato diretto a favorire giovani per avviarli alle professioni superiori, senza limitazioni di classi, ma determinando per la scelta solo requisiti di ingegno e di buona condotta, non ha nessun carattere di Opera pia; e che non bastano a togliergli il suo speciale carattere di - istituzione per causa di studio - le parole preposte all'atto di fondazione “ esser quello un istituto di beneficenza „. Se nel testamento del Tonti non fosse imposta la condizione della povertà, **mai** il Consiglio

(1) *Sacrorum Rituum Congregatio Beatificationis et Canonizationis Vén. Servi Dei p. Iosephi de Matre Dei Clericorum Regularium pauperum Matris Dei Scholarum Piarum Fundatoris*

di Stato lo avrebbe riconosciuto quale Opera pia, e quell'istituto già da molti anni sarebbe passato alla diretta e immediata dipendenza del Ministero dell'Istruzione, perchè sarebbe stato anch'esso caratterizzato quale fondazione scolastica. Invece il Nazareno fu sottoposto alla legge sulle Opere pie; e se rese già i suoi conti alla Deputazione Provinciale, e poi alla Giunta Provinciale amministrativa ed ora alla Commissione Provinciale di beneficenza, ciò dipende appunto dalla tassativa condizione della povertà, perchè il testatore volle non già lasciare dei posti di studio in favore di giovani **di ogni classe**, ma solo soccorrere **i bisognosi**, unico fine che formò il suo costante pensiero e che a nessuno è lecito disconoscere e molto meno sopprimere.

Ora statuire che un'Opera pia è destinata non più per giovani bisognosi, ai quali il testatore Tonti la consacrò, ma per figli di agiata famiglia, è non solo snaturare il carattere del Nazareno, ma distruggere il concetto fondamentale della beneficenza con conseguenze gravissime. Se un'istituzione caritativa potesse, a libito della potestà civile, essere devoluta a vantaggio dei favoriti dalla fortuna, la beneficenza italiana ne riceverebbe evidentemente un colpo formidabile. Se si vuole, così si esprime il Luchini (1), che la carità privata crei istituzioni di beneficenza, bisogna che i privati possano confidare che non soltanto saranno rispettati gli scopi caritativi che essi si propongono, ma anche i mezzi, i modi e le forme.

Giova quindi riprodurre anche quanto scrive il Mecacci nella **Legge** (anno 1871, parte seconda, pag. 23,

---

(1) ODOARDO LUCHINI. - *Le Istituzioni pubbliche di beneficenza nella legislazione italiana* - Firenze, Barbèra, 1894, (a pag 117).

nota n°. *2)*. " Il principio che domina la nostra legge amministrativa, si è quello di rispettare la volontà dei fondatori, poichè senza un tale rispetto **sarebbe violata la libertà di disporre dei beni nel modo che meglio piace al proprietario...** *e per di più si verrebbe ad ottenere il risultato che scemerebbero le pie largizioni* „.

Urbano Rattazzi, nella relazione colla quale sottoponeva a S. M. la legge del 20 novembre 1859 n. 3779, sulle Opere pie (*Gazzetta Ufficiale* del 1859, n. 303) scriveva che il più sicuro mezzo per accrescere le sostanze dei poveri è riposto " anzitutto nel **rispetto** di cui l'autorità politica fosse per mostrarsi compresa riguardo **alle tavole di fondazione** dei pii istituti „: che i Magistrati conservarono sempre ad essi " **il carattere che avevano dalla loro origine** „: e che, quanto alla facoltà di interpretare (e mai di *sconvolgere*) la volontà dei fondatori „ i Consiglieri della Corona andavano ognora sommamente guardinghi . . . per tema che non cessasse o diminuisse, per trasgressioni alla volontà dei benefattori estinti, la carità dei viventi verso i poveri, e non venissero così **per opera dell'autorità politica a disseccarsi le sorgenti della pubblica beneficenza** „.

Il Consiglio di Stato fu sempre rigido nel sanzionare la necessità dello scopo della beneficenza per caratterizzare l'opera pia che non è più tale qualora si prescinda, anche per poco, da siffatto principio. Al testè citato parere sul legato Tommasi possiamo aggiungere l'altro del 23 giugno 1875 intorno alla fondazione Carboni, in cui quell'Alto Consesso emise la seguente massima: " Un lascito fatto per sussidiare giovani che percorrono gli studi universitari, se non è esplicitamente chiarito **nelle tavole di fondazione**

che esso vuole essere diretto ad aiutare le classi povere, non è opera pia, ma un istituto in prò degli abitanti del Comune indicàto dal fondatore. Non gli torrà tale carattere la deliberazione del Consiglio Comunale, che avendo potestà di conferire i sussidi, stabilisse a sua norma di preferire, a parità di merito, coloro che versano in maggiore bisogno. I regolamenti di una così fatta istituzione dovranno essere deliberati dal Consiglio Comunale, approvati dalla Deputazione Provinciale e resteranno sotto la vigilanza del Ministero della Istruzione Pubblica „. Strettamente concorde col presente è l'altro parere del 16 luglio 1875 sulla natura dell'Opera pia di S. Carlo nel Comune di Zocca. Riproduciamo la massima: “ Non è Opera pia un' istituzione che ha unicamente per fine l'ammaestramento letterario e religioso della gioventù senza distinzione di classi quantunque l'insegnamento debba essere gratuito. Tale istituzione non cade sotto la legge del 1862 sulle Opere pie, ma è soggetta, per ragione di materia, alla tutela e sorveglianza *del Ministero della Pubblica Istruzione* „ (*La Legge*, anno 1876 parte 2ª, pag. 96). Ed eccone alcune parole testuali: “ ... sebbene si prescriva che l'insegnamento debba essere gratuito, pure, non facendosi distinzioni di classi, ne consegue che sia in beneficio anche di giovani facoltosi „ con che perde il carattere di Opera pia. È invece indubbiamente tale “ quando l'istituzione sia diretta a vantaggio dei poveri „ (1).

Ne segue il dilemma semplice e inconfutabile: O il Nazareno spenda le sue rendite pei poveri come Opera

---

(1) Veggasi anche la dotta sentenza della Corte di Appello di Macerata in data 8 marzo 1860, nella *Legge*, anno 1872: pag. 200 Comune di Pausola contro Demanio.

pia, o passi al Ministero dell'Istruzione come fondazione scolastica.

A conferma di quanto sopra, adduciamo le risultanze di alcuni bilanci e conti consuntivi del Nazareno, coi quàli abbiamo potuto constatare che in esso la beneficenza da molti anni è del tutto scomparsa. Nel bilancio preventivo del 1876 è allibrata una entrata annua di lire 2560 in rendita consolidata; di lire 833,11 per censi attivi, e di lire 15.426 per pigioni di Roma: in quello del 1880 il fitto complessivamente ascendeva a L. 17.326 (1); nel conto consuntivo del 1900 il totale delle sole entrate effettive assomma a lire 137.234,88 con un fondo di riserva di lire 15.768,65. Nel Bilancio del 1904 compilato il 22 febbraio (!) di quell'anno ed approvato dalla Commissione del Nazareno il 2 del successivo marzo, le entrate per fitto fabbricati risultano dell'importo di lire 19.575, e le entrate effettive complessive ascendono a lire 130.875 con un fondo di riserva di lire 3483,02. In nessuno di questi bilanci e conti risulta preventivata od erogata alcuna spesa a beneficio di studenti poveri (2).

---

(1) Nell'attivo di questo Bilancio sono anche elencate le cartelle di rendita dal n. 59886 al n. 59898, e più la cartella n. 72082. Figurano pure lire 15.000 per vendita al Comune di tre oncie di acqua vergine, e tre censi, per l'entrata annua complessiva di lire 833,11.

(2) Lo stesso giorno, 2 marzo, con foglio n. 2390, firmato Ortolani, fu il bilancio trasmesso al Sindaco di Roma, secondo legge. Riassunto delle spese: imposte e sovrimposte lire 9886,34; manutenzione degli stabili e dei loro mobili, lire 6000; interessi passivi, lire 55, 64; assegni agli impiegati amministrativi, lire 1800; insegnanti, lire 26.500; istitutori, lire 1,200; basso personale, lire 2400; altri assegni, lire 2.600; vitto, illuminazione e culto, lire 72,000; spese ordinarie diverse, lire 12,000; spese straordinarie diverse, lire 1500; estinzione di passività, lire 3450; partite di giro lire 2400; fondo di riserva, lire 3483,02.

È una mostruosa trasformazione questa. In verità la legge del 1862 e la vigente del 17 luglio 1890 (art. 70) sanciscono che la trasformazione “ deve essere fatta in modo che, allontanandosi il meno possibile dalla intenzione dei fondatori, risponda ad un interesse attuale e durevole della pubblica beneficenza „. Nel caso del Nazareno non trattasi di trasformazione, perchè questa può avvenire solo quando sia venuto a mancare il fine, o la fondazione non corrisponda più ad un interesse di beneficenza pubblica; (e siamo ben lungi da questo caso): in ogni modo poi l'istituto non può mai perdere il suo carattere caritatevole. Nella fattispecie trattasi quindi di una vera usurpazione che non trova alcuna forza nè appoggio nella legge.

Esiste dunque un conflitto tra le tavole di fondazione e lo Statuto organico, quantunque di conflitto vero non potrebbe nemmeno parlarsi, perchè questo suppone sì una divergenza tra l'uno e le altre, ma sempre nell'ipotesi che l'istituto debba conservare il suo carattere caritativo, e che la discrepanza possa consistere nell'erogare la beneficenza in una maniera piuttosto che in un'altra, pur sempre in vantaggio dei poveri. Lo Statuto in tesi generale deve rispettare le disposizioni del testatore, o almeno, se i tempi rendano necessario discostarsene, deve tenersi ad esse vicino più che sia possibile. Ora le tavole di fondazione del Nazareno hanno tenuto luogo di Statuto dal 1622 al 1882, e l'ente seguì anche, per tutto il lungo periodo, le sue Costituzioni o Regole che ebbero vigore fin dalle sue prime origini; dopo 260 anni non doveva nè poteva, per molte e chiare ragioni, un nuovo

Statuto distruggere le norme della vita secolare di quel Collegio, snaturandolo in opposizione, per giunta, anche alla legge del 1862 allora imperante, che all'art. 4 poneva, oltre le tavole di fondazione, anche le antiche consuetudini.

Ma poichè tale discrepanza esiste di fatto, resta a definire se debbano prevalere le tavole fondative o lo Statuto organico. La podestà civile può modificare una pia fondazione solo per pubblica ragione e sempre, come abbiamo detto, con intendimenti rivolti a fine di beneficenza; così le doti per monacazioni potrà convertire in doti per zitelle povere, o determinate spese di culto devolvere a beneficio d'indigenti malati; ma nei rapporti di diritto privato le disposizioni contenute nell'atto di fondazione sono sacre e intangibili.

Ora le tavole fondative del Nazareno assegnavano permanentemente il beneficio di due posti gratuiti a due studenti riminesi di disagiata famiglia. Anzi l'atto di fondazione contenente disposizione siffatta, esplicavasi sotto la forma specifica di *testamento* quale, aggiungasi, venne anche inevitabilmente riconosciuto e denominato nel Regio Decreto del 27 maggio 1875, che istituiva la Commissione amministratice del Nazareno, e dall' articolo 1 dello stesso Statuto organico. Il beneficio dei due cittadini di Rimini che dovevano esser poveri (onde non è dato sollevare l'eccezione della persona incerta: Art. 830 e 832 del Cod. civile), rientra quindi nei rapporti del diritto privato: e poichè le tavole hanno valore giuridico di disposizioni per causa di morte, l'autorità pubblica, come osserva il Luchini (Op. cit. a pag. 109), nel dettare gli Statuti non può togliere alle tavole di fondazione quel valore giuridico che nei rapporti col privato diritto hanno per loro natura. " Si potrà, riformando

gli Statuti, disporre come si crederà meglio di ciò che va al pubblico, ma il diritto che entrò *in bonis* di date famiglie (enti morali, collettivi, o comunità) deve rimanere integro „. Chi redige gli Statuti, osserva lo stesso scrittore, deve procurar di trascrivere tali quali le tavole di fondazione e, se ciò non si possa, allontanarsene il meno possibile, nè derogarne se non quando si abbia la certezza che seguendo le tavole, le cose andrebbero male. “ Questo è lo spirito della legge da mantenersi così nell'approvazione degli Statuti delle istituzioni nuove, come nel decidere se si debba procedere o no, a **riforme degli Statuti esistenti** „.

Tali illazioni che sono veramente “ *responsa prudentium* „ d'altronde in sè evidentissime, sono anche largamente suffragate dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, di cui basterà a noi riportare solo alcune massime: “ Gli Statuti organici devono **riprodurre esattamente le disposizioni di fondazione** „ (Parere del 20 maggio 1881: Grottamare e Pia istituzione Maria Costante). Dunque lo Statuto organico del Nazareno è *irregolarmente* redatto. — “ **Gli Statuti d'un' Opera pia non possono pregiudicare, i diritti derivanti dalle tavole di fondazione** „. (Parere del 6 luglio 1878; Giurisprudenza T. XV, pag. 472). Dunque i diritti dei Riminesi *non possono essere infirmati* dalle arbitrarie disposizioni del detto Statuto. — “ **Il regolamento lasciato dal testatore, fuori del testamento, benchè sia da tenersi in gran conto, non ha però l'autorità e il valore giuridico di questo** „: (16 maggio 1887: *Foro ital.* II, III, 131). Dunque il diritto dei Riminesi è indiscutibile perchè *consacrato nello stesso testamento* del fondatore, atto della maggiore *autorità* e del

maggior *valore giuridico.* — “ **Nel caso di discrepanza tra le tavole di fondazione e lo Statuto organico di un'Opera pia deve nel dubbio prevalere la volontà del fondatore** „. (Parere inedito del 18 aprile 1888). Dunque nella riforma dello Statuto del Nazareno a maggior forza *deve prevalere* la volontà del testatore che non è già dubbia, ma *lucidamente manifestata* in termini che non ammettono nè interpretazioni nè equivoci. — Infine: “ **È dovere dell'amministrazione di un'Opera pia** *di ritornare alla osservanza delle tavole di fondazione* **quando lo Statuto organico se ne sia allontanato** „. (14 novembre 1884, Venegono superiore e Legati Castiglione e Solero). Dunque (non possiamo astenercene) le Commissioni Amministratrici succedutesi nel Nazareno hanno dimenticato in ogni tempo un loro grave dovere. Che se mancò ad esse notizia di queste e delle altre molteplici massime che noi per brevità omettiamo, in vari tempi emesse dall'alto Consesso, ci lusinghiamo che per queste nostre ricerche possa seguire una tarda riparazione al violato diritto dei Riminesi la cui causa riposa sopra un fondamento giuridico *che abbiamo dimostrato saldo ed inoppugnabile.*

Ed ora riassumendo quanto abbiamo detto intorno a questa prima tesi, possiamo concludere:

Il Nazareno è istituto di beneficenza: i suoi beni patrimoniali debbono servire a questo fine.

Lo Statuto organico del 30 dicembre 1882 ha snaturato l'Opera pia, ha offeso la legge, ha violato le tavole di fondazione e lesi i diritti dei cittadini di Rimini.

In analogia a tali deduzioni occorre che l'On. Ministro dell'Interno, in omaggio alle disposizioni legislative, alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, e

alla volontà del testatore, addivenga, con procedura amministrativa o per sentenza di magistrato, alla revisione e alla conveniente riforma del detto Statuto, perchè in esso sia esplicitamente affermato, in senso assoluto, l'obbligo nel Nazareno di accogliere permanentemente i due studenti riminesi poveri senza alcuna condizione limitativa e con piena gratuità.

*
* *

Ed ora brevi parole sulla seconda tesi.

Per il beneficio che ai cittadini di Rimini promana dalle tavole di fondazione, non può ragionevolmente non riconoscersi in quel Comunale Consiglio la facoltà di compartecipare, quale ente cointeressato, all'amministrazione del Collegio Nazareno mediante una propria rappresentanza, per molte ragioni, e sopratutto per quanto riguarda la gestione economica. È sempre il Consiglio Comunale che ha veste di naturale quanto legittimo rappresentante degli interessi locali. La tesi è così ovvia che ad inficiarla converrebbe distruggere tutto il nostro diritto comunale, e positivo e teorico. Così, in materia di istituzioni di beneficenza, la nomina del Consiglio d'amministrazione è devoluta al Comune cui il beneficio riguarda. Il Consiglio Comunale di Roma, ad esempio, nomina in tutto o in parte la Commissione Amministratrice di quelle Opere pie che toccano interessi della cittadinanza romana. L'Ospizio di S. Michele istituito con bolla del 10 maggio 1693 da Papa Innocenzo XII che vi riunì altri anteriori istituti di beneficenza, è governato da una Commissione istituita con R. Decreto del 10 settembre 1872, e composta di tre membri che sono nominati dal Consiglio Comunale nella sessione autunnale, che durano in carica

tre anni e sono rieleggibili (1). E così, per tacer d'altri, ricordiamo l'Istituto scolastico di Santa Maria in Aquiro e l'Orfanatrofio professionale di Santa Maria degli Angeli. L'Istituto Sabino sito in Roma ed eretto in favore dei poveri studenti della Sabina, ha una Commissione eletta in parte dal Consiglio provinciale di Perugia, e in parte da quello di Roma, appunto perchè i comuni della Sabina sono ripartiti fra le due provincie. E della Commissione del Nazareno eretto in parzial beneficio dei riminesi, non dovrà far parte una rappresentanza del Comune di Rimini?

Il Consiglio di Stato (2) in occasione di azione promossa dal Collegio di Santa Maria in Chiaramonte (Opera pia istituita per istruire le fanciulle del Comune nei dogmi della religione e nei lavori femminili) contro quel Consiglio Comunale, emise parere (19 novembre 1870) che " la nomina degli amministratori di tale Collegio, qualora non abbia disposto in proposito il Fondatore, appartiene al Consiglio Comunale, rappresentante degli interessi locali ". Il fondatore del Nazareno (1622), Card. Tonti, ne affidò l'amministrazione agli Uditori della Sacra Rota e ai religiosi della corporazione scolopica, che per le leggi del nostro paese, ora non hanno più nè persona, nè capacità, nè rappresentanza giuridica. Quindi con R°. Decreto del 27 maggio 1875 fu costituita la nuova Commissione amministratrice, a mente dell'articolo 4 dell'allora vigente legge sulle Opere pie del 3 agosto 1862, n. 753: ma con offesa alla giurispru-

---

(1) Lo Statuto organico fu approvato con R. D. del 13 aprile 1882. L'art. 2 prescrive che non vi sono ricoverati se non i nati in Roma, o quivi domiciliati da un determinato numero di anni, o i nati da genitori romani.

(2) Cfr. « *La Legge* » 1871, parte II, pag. 22.

denza del Consiglio di Stato e con lesione dei diritti degli interessati, in tale R. Decreto non fu fatta alcuna parte ad una rappresentanza della lontana e a torto dimenticata Rimini, come non sarebbe per certo avvenuto col Consiglio comunale di Roma, qualora il beneficio dei due posti avesse riguardato cittadini romani.

Ma, viva Dio, il Collegio Nazareno fu istituito per almeno dodici giovani poveri, due dei quali *dovevano appunto* (così il testatore) *sempre essere riminesi*, e gli altri potevano essere *cujuscumque nationis*.

La Commissione amministratrice fu costituita di cinque membri, tre di nomina del Ministro dell'Interno, gli altri due di nomina del Consiglio provinciale di Roma che in verità, avendo ingerenza solo sulle istituzioni in pro degli abitanti della provincia o di una parte della medesima, ed essendo invece l'istituto del Tonti rivolto, per una parte in beneficio di Rimini, per l'altra di qualsiasi onesto giovane povero anche straniero (e ve ne furono), non poteva vantare con l'Opera pia del Nazareno più speciali attinenze del Consiglio provinciale di Forlì (il fondatore era nato a Rimini), o di qualsiasi altra Provincia. Se prima di compilare il sopraricordato R. D. del 27 maggio 1875, poscia richiamato anche nello Statuto organico, si fosse usato un elementare riguardo di cortesia verso la città che fu patria del fondatore del Nazareno, cui lasciò erede di tutti i suoi beni non esclusi quelli che possedeva nelle stesse Romagne (1): se la si fosse interpellata in

---

(1) ... *transmittantur saltem duo ex dictis Religiosis in civitates Cesenae et Arimini ... ad revidenda et solidanda computa ... tum etiam ad regenda atque administranda bona et jura etc.* (Rinunzia degli Esecutori testamentari. Atti del Bonincontri, 25 settembre 1628).

proposito, o almeno le si fosse data in qualche modo contezza dei cambiamenti che si andavano ad attuare nell'amministrazione dell'Ente, le cose sarebbero forse procedute con maggiore regolarità. Il prefetto Gadda intuì spontaneamente le ragioni di quella Comunale Rappresentanza, e in una nota alla Deputazione Provinciale di Roma del 7 giugno 1875 n. 18038: 18033 avvertiva che " veramente della Commissione del Nazareno avrebbero dovuto far parte due rappresentanti di Rimini ": ma soggiungeva che trattandosi d'una pia fondazione sita in Roma, l'amministrazione della medesima era più opportunamente affidata alle autorità locali, concludendo che i riminesi potevano esser sicuri che sarebbe stato rispettato il loro diritto " perchè contemplato dalle tavole di fondazione ": ed invitava la Deputazione Provinciale di Roma a sollecitare la nomina dei due suoi rappresentanti " dovendosi procedere al riordinamento del detto Collegio ".

L'arbitrario ragionamento suscita naturalmente le più vivaci repliche. E invero non risulta che il comune di Rimini avesse all'uopo autorizzato il Prefetto ad interpretare la sua volontà, nè che avesse delegato alla sullodata Deputazione la sua autorità in fatto che riguardava un suo interesse speciale. I due Consiglieri provinciali di Roma, se sostituiti ai delegati di Rimini, spiegherebbero una vera invadenza negli altrui diritti d'amministrazione e di rappresentanza, e sotto questo titolo essi non avrebbero ragion d'essere. Non possiamo anzi lasciar d'osservare come sotto l'impero della allora vigente legge del 1862, la Deputazione incorreva evidentemente in un caso di incompatibilità, posteriormente dichiarata anche dal Consiglio di Stato il quale, con parere del 15 marzo

1876, opinò che " nello Statuto di un'Opera pia non era ammissibile la disposizione che attribuiva alla Deputazione provinciale un'ingerenza nella nomina degli amministratori ". E giustamente, perchè la citata legge non abilitava l'autorità tutoria a siffatto ufficio, ed anche perchè, esercitando allora la Deputazione poteri giurisdizionali sulle Opere pie, non poteva essa stessa incorrere in qualsivoglia responsabilità per la nomina degli amministratori delle medesime. Quanto poi alla sicurezza dell'ammissione dei due riminesi " consacrata nelle tavole di fondazione " sarà tutto detto solo quando si ripeta che non uno di essi fu mai ivi ammesso, nè prima nè dopo la compilazione dello Statuto organico.

I due rappresentanti del Consiglio provinciale di Roma furono dunque inclusi nella Commissione solo per criterio di convenienza locale. Ma il loro intervento, se va giustificato per presumibile ingerenza su quella parte dei posti gratuiti che vanno a beneficio di giovani *di qualunque patria*, non può mai pregiudicare nè surrogare l'intervento della comunale riminese rappresentanza per quell'altra parte che riguarda i posti da concedersi a *cittadini di Rimini*. L'esistenza di un beneficio in favore di cittadini di un determinato Comune, anche quando non fosse precisato l'ente, interessa direttamente e naturalmente la rappresentanza del Comune cui il beneficio riguarda. Così il Consiglio di Stato nel parere del 6 dicembre 1876 per la riforma dell'amministrazione del Conservatorio delle Vincenzine di Parma, considerava che opportuno è " *di deferire la scelta degli amministratori al Consiglio comunale* " poichè il Conservatorio trae origine dalla carità cittadina, ed è diretto " *al ricovero*

ed all'educazione di zitelle povere della città „ (1). Egualmente la carità del Tonti beneficava la sua nativa città la cui civile Rappresentanza ha quindi diritto di partecipare ai lavori della Commissione come parte direttamente interessata. Si osservi inoltre per analogia che l'art. 29 della legge 3 agosto 1862 allora vigente stabiliva che ogni Consiglio comunale, a beneficio dei cui abitanti fosse fatto un lascito, potesse proporre la istituzione anche di una amministrazione speciale, seguendo le norme degli art. 4 e 28, e cioè che ciò avvenisse per Decreto reale, e che **il Presidente e i membri di essa fossero nominati dallo stesso Consiglio.**

Non si poteva dunque nè si doveva escludere dalla Commissione anche una rappresentanza da nominarsi dal Comune di Rimini, mentre al contrario quella città non fu invitata nè interpellata prima del ricordato Regio Decreto 27 maggio 1875, e nemmeno avvisata dopo; quel Decreto, non registrato alla Corte dei Conti, e non pubblicato nella Gazzetta ufficiale, rimase *ignorato e sepolto* negli archivi della Prefettura e del Nazareno che facilmente dimenticarono di notificarlo a chi di ragione e dal produrlo alla luce della verità. Ma Rimini è indubbiamente *l'unico ente* che abbia diritti positivi e concreti verso il Nazareno, perchè è l'unico ente che il fondatore, memore dei filiali doveri verso la patria che egli volle sacri e che altri violò, nomini e tassativamente designi nelle sue tavole di fondazione. Onde, come il non aver accolto per sì lunghi anni i due studenti riminesi fu vera spogliazione del povero, così l'aver obliterato nella

(1) *La Giurisprudenza del Consiglio di Stato*, anno II, dicembre 1876; fascicolo III, pag. 351-52.

costituzione della Commissione la compartecipazione di uno o di due rappresentanti da delegarsi dalla fiducia di Rimini, è stata violazione patente di quel diritto che a quell'Onorevole Consiglio comunale ampiamente compete, e che esso farà giustamente ed energicamente rispettare per il bene de' suoi amministrati e per la sua dignità.

Occorre quindi, a conclusione di questa seconda tesi, che ai cinque membri della Commissione Amministrativa del Nazareno si aggiunga almeno un rappresentante da nominarsi dal Consiglio Comunale di Rimini, e che tale disposizione resti conseguentemente consacrata nella riforma dello Statuto organico.

* * *

Abbiamo esposte queste considerazioni spinti da un principio altruistico e in omaggio alla verità, convalidando il nostro ragionamento coll'esame delle veglianti disposizioni legislative, e facendo parlare i documenti tra i quali scegliemmo sempre il più autorevole. La difficile materia delle Opere pie è in verità ancora lontana da una definitiva sistemazione, quantunque agl'inefficaci eccitamenti d'una volta, specialmente presso le autorità di tutela e di vigilanza, si vada ora, con pratica utilità, sostituendo un insieme di prescrizioni concrete (1). Ma il pensiero del legislatore non potrà mai raggiungere la sua completa attuazione senza la validissima cooperazione di quanti hanno a cuore la retta amministrazione del patrimonio del povero.

---

(1) Vedi l'elaborato studio di C. Schanzer « Relazione sui provvedimenti di concentramento, raggruppamento, trasformazione e revisione di statuti delle Istituzioni pubbliche di beneficenza dal 17 gennaio 1891 al 30 giugno 1902 » - Roma, 1903.

Occorre quindi studiar da vicino i singoli istituti, specialmente quelli di carattere scolastico, esaminarne l'origine, seguirne lo svolgimento ed analizzarne il funzionamento attuale per sottoporre il loro vero aspetto e la reale loro condizione ai provvedimenti delle pubbliche autorità.

L'Opera pia del Collegio Nazareno è fra tutte le consimili istituzioni che vivono nella Capitale, l'unica che abbia così stranamente deviato dal suo vero fine, e che, pur classificandosi come Opera di beneficenza, abbia saputo giovarsi del non plausibile espediente di un articolo di Statuto che fu redatto a sproposito e che conveniva correggere, per dare l'ostracismo, essa, fondazione caritativa, al principio della carità. E duole costatare come fra tutte le autorità invigilanti per dovere di legge, nessuna mai si rivolse la ovvia domanda: come mai un'istituzione di beneficenza potesse per lunghi anni sottrarsi ad ogni spesa caritativa, e in vantaggio di chi fossero erogate le sue rendite patrimoniali quando non era quello del povero.

Il pareggiamento delle scuole e l'accettazione di studenti esterni è incompatibile col carattere di Opera pia, perchè mentre essa deve per legge ridurre le proprie spese, il fatto del pareggiamento la sobbarca a tutti i gravi oneri che sono imposti dalle leggi scolastiche. Altri pii istituti in Roma avrebbero potuto, con maggiori titoli, mettersi in condizioni da chiedere il pareggiamento: non lo hanno fatto perchè memori della loro missione e del loro carattere. Il Collegio degli Orfani di S. Maria in Aquiro, il più ricco degli istituti romani di beneficenza con indirizzo scolastico, che dispone di ingenti rendite, manda i numerosi suoi alunni alle scuole regie con pubblico

plauso, ed eroga i cospicui proventi patrimoniali nell'aiuto efficace di centinaia di giovani, sovvenendo al disagio della loro orfananza e sostenendo per essi le spese d'ogni genere. In borse di studio da conferirsi per concorso a giovani disagiati impiega tutte le sue rendite l'Istituto Sabino. Al Nazareno niente di tutto questo; si volle il pareggiamento forse come mezzo per ingrossare le rendite; dalla carità si passò alla speculazione, e intanto si affrontarono, senza autorizzazione, spese disastrose per la costruzione di un quasi nuovo edificio per le aule scolastiche.

Così l'istituto si trasformò a rovescio della sua fondazione e della stessa legge. Si dice che esso è Opera pia; lo si obbliga a rendere i suoi conti all'autorità tutoria, e intanto, in questa confusione di giovani interni ed esterni, di leggi di beneficenza e di leggi d'istruzione, di rendite patrimoniali e di proventi di tasse scolastiche, la figura di ente di beneficenza si dilegua, l'alunnato gratuito resta soppresso, e le rendite d'una pia Opera non servono che come prezioso coefficiente per agevolare il pareggio al bilancio d'un convitto a pagamento che è istituzione scolopica e che non ha nemmeno persona giuridica.

Esso infatti istituito da principio quasi a sussidio, come dicevasi, dell'alunnato gratuito dei giovani poveri, si istallò gratuitamente nel palazzo del Tonti e presto rivolse a proprio godimento anche gli altri beni della pia Opera. Il Leonetti nelle ricordate " Memorie „ redige con mirabile cura un lungo elenco di convittori blasonati, ma punto non si occupa degli alunni gratuiti quasi elemento trascurabile, quasi molesto e non decoroso ricordo di fronte a una pomposa serie di di famiglie nobili!

La legge del 17 luglio 1890 impone ai Consigli di

amministrazione ed al Consiglio comunale e provinciale l'obbligo di proporre le necessarie riforme: ma, a lode del vero, i Consigli ordinariamente tendono a perpetuare lo stato di cose che trovano, e di riforme sentono troppo raramente la necessità; onde l'on. Luchini, relatore, dichiarava che nessuna riforma si farebbe mai se si dovesse attendere l'iniziativa dei corpi locali. L'*azione popolare* poi, stabilita agli articoli 82 e 83 della detta legge, e ampiamente dichiarata dagli art. 117-123 del Regolamento 5 febbraio 1891 non ha trovato praticamente estesa applicazione anche per la quasi misteriosa impenetrabilità di cui spesso si circondano i Consigli che amministrano i fondi di quella Beneficenza che è pur detta pubblica. Che se si aggiunga la frequente inosservanza di quelle disposizioni di legge che impongono la pubblicità di certi atti, si vedrà agevolmente come l'amministrazione delle Opere pie abbia fino ad oggi percorso un periodo di balda sicurezza fondata specialmente sulla scarsezza del personale di ragioneria nelle prefetture e sulla quasi assoluta mancanza del controllo efficacissimo dell'opinione pubblica.

A secondare gl'intendimenti del legislatore, dimostreremo prossimamente con quali radicali riforme possa l'Opera pia istituita dal Card. Tonti essere ricondotta al suo vero fine. Intanto abbiamo voluto assodare le ragioni dei riminesi e presentarle come epilogo di lungo ed amoroso studio.

Possano le nostre modeste fatiche ben meritare della giusta causa, e procacciare a noi l'onesto conforto di aver reso non inutile servigio alla nobile riminese cittadinanza, e di aver, colle eseguite ricerche, degnamente corrisposto ai voti delle locali autorità.